



Riferimenti giuridici Allegato 1 MRA

Allegato n. 1 MRA

Riferimenti giuridici

Gestione del rischio amministrativo

	data	Descrizione (prima emissione, modifica di parti)	Descrizione delle modifiche (paragrafi modificati, aggiunti o eliminati)	Emesso da	Verificato da	Approvato da
0	30-03-04	Prima Emissione				
1	30/09/04	Seconda emissione				
2	27/10/08	Terza emissione	Aggiornamento per introduzione nuovi reati di riciclaggio e sicurezza nei luoghi di lavoro			
3	25/03/2010	Quarta emissione	Aggiornamento per nuovi reati introdotti a luglio 2009			
4	30/06/2012	Quinta emissione	Aggiornamento con riferimento ai reati ambientali			
5	01/07/13	Sesta emissione	Aggiornamento con riferimento ai nuovi reati : -impiego di cittadini stranieri privi del permesso di soggiorno - corruzione tra privati -induzione indebita a dare o promettere utilità			
6	6/08/15	Settima emissione	Aggiornamento per adeguamento ai reati di auto riciclaggio introdotti dalla legge 186/2014, ulteriori reati ambientali introdotti dalla legge n. 68/2015, modifiche ai reati societari (falso in bilancio) introdotti dalla legge n. 69/2015 e per adeguamento alle indicazioni previste dalle Linee guida del 17 6 2015 (determinazione n. 8 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione) relative all'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza			
7	26/07/2017	Ottava emissione	Aggiornamento per le novità normative derivanti : - dal Dlgs. 38/2017 nell'ambito dei reati previsti dall'art.25 ter del Dlgs.231/01 per le modifiche introdotte al reato di <i>corruzione tra privati</i> ex art. 2635 c.c. e per l'introduzione del reato di istigazione alla corruzione tra privati ex art. 2635 bis c.c. ed anche dell'art. 2635 ter sulle pene accessorie ; - dalla legge 236/2016 per l'introduzione del reato 601 bis c.p. " <i>traffico di organi da persone viventi</i> " che potrebbe ipoteticamente rientrare tra le fattispecie dell'art. 416 c.p. previsto dall'art. 24 del Dlgs. 231/01			
8	27/12/2017	Nona emissione	Aggiornamento per : - la modifica dell'art. 25 duodecies del Dlgs. 231/01 a seguito delle novità introdotte dalla Legge 161/2017 di riforma della normativa antimafia - Dlgs. 159/2011, con la previsione e introduzione dei reati di immigrazione clandestina - la previsione dei reati di razzismo e xenofobia previsti dal nuovo art. 25 terdecies del Dlgs. 231/01 introdotto con la legge europea 167/2017; - la modifica dell'art. 6 del Dlgs. 231/01 per le novità introdotte in materia di whistleblowing dalla legge 179/2017			
9	04/02/2019	Decima emissione	Aggiornamento per recepire le modifiche normative derivanti dalla soppressione: - dell'art. 3 della Legge 654/1975, richiamato dall'art. 25-terdecies del D. Lgs. 231/2001 "Razzismo e Xenofobia" comunque ora disciplinato all'interno del codice penale rispettivamente all'art. 604 bis " <i>Propaganda e Istigazione a delinquere per motivi razziali, etnici o religiosi</i> " - dell'articolo 260 del D. Lgs. 152/2006, richiamato dall'art. 25-undecies "Reati ambientali", comunque ora disciplinato all'interno del codice penale dall'art. 452 quaterdecies " <i>Attività Organizzata per il Traffico Illecito di rifiuti</i> " - dell'art- 260 bis del D.lgs.152/2006 (SISTRI) abrogato dal decreto legge 135/2018			



Riferimenti giuridici Allegato 1 MRA

INDICE

LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI.....	4
IL CONTESTO: LINEE GUIDA ELABORATE DALLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA.....	5
I REATI DI FATTISPECIE.....	6
PRESUPPOSTI SOGGETTIVI ED OGGETTIVI DI RESPONSABILITÀ	21
LE SANZIONI	22
IL PRINCIPIO DI ESIMENZA.....	23
PRESUPPOSTI GIURIDICI E ORGANIZZATIVI PER IL RICONOSCIMENTO DI ESIMENZA.....	25
LE FATTISPECIE DI REATO SPECIFICHE	27
Reati previsti dal codice penale contro la pubblica amministrazione (articoli 24 e 25 Dlgs. 231/01)	28
<i>Malversazione a danno dello Stato</i>	<i>28</i>
<i>Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 ter c.p.):.....</i>	<i>29</i>
<i>Truffa</i>	<i>29</i>
<i>Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche</i>	<i>30</i>
<i>Frode informatica</i>	<i>30</i>
<i>Concussione</i>	<i>30</i>
<i>Corruzione per un atto d'ufficio</i>	<i>31</i>
<i>Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio</i>	<i>32</i>
<i>Corruzione in atti giudiziari</i>	<i>32</i>
<i>Corruzione attiva.....</i>	<i>33</i>
<i>Istigazione alla corruzione.....</i>	<i>34</i>
<i>Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri</i>	<i>34</i>



Riferimenti giuridici Allegato 1 MRA

Reati Societari di cui al Titolo XI codice civile (articolo 25 ter)	35
<i>False comunicazioni sociali e false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori</i> (artt. 2621 – 2622).....	35
<i>Impedito controllo</i>	37
<i>Indebita restituzione di conferimenti</i>	38
<i>Illecita influenza sull'assemblea</i>	41
Reati contro la Personalità dello Stato (articolo 25 quater)	43
Reati commessi con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	43
Reati contro la Personalità Individuale (articolo 25 quater e quinquies)	46
Abuso di Mercato (articolo 25 sexies)	51
Ricettazione – Riciclaggio - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (articolo 25 octies)	53
Reati in materia di Criminalità organizzata (art. 24 ter)	68
Delitti contro l'industria ed il commercio (articolo 25 bis)	74
Delitti in materia di violazione del Diritto di Autore (articolo 25 novies)	80
Reati ambientali (articolo 25 undicies)	86
Reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (articolo 25 duodicies)	107
Reati di propaganda e istigazione a delinquere per motivi razziali, etnici o religiosi (articolo 25 terdecies)	109



Riferimenti giuridici Allegato 1 MRA

La responsabilità amministrativa degli enti

Il D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 ha introdotto in Italia la responsabilità amministrativa degli enti forniti di personalità giuridica e delle società e associazioni anche prive di personalità giuridica per fatti connessi alla commissione di reati da persone fisiche che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o di direzione dell'ente stesso, nonché da persone fisiche che esercitano – anche di fatto – la gestione ed il controllo degli enti e da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di una delle figure dianzi descritte. Tale normativa prevede una responsabilità diretta degli enti con l'irrogazione di sanzioni pecuniarie e interdittive, conseguente all'accertamento di determinati reati, se commessi nell'interesse o a vantaggio dell'ente.

Per effetto di quanto sopra e con riferimento a taluni istituti di illecito, le misure sanzionatorie di natura amministrativa in caso di sentenze di condanna del/i responsabile/i per procedimenti di natura penale o civile, colpiscono il patrimonio degli enti e, quindi, gli interessi economici dei soci.

La novazione assume aspetti rilevanti se si considera che la disciplina previgente, limitava la responsabilità dei soci all'eventuale risarcimento del danno ove esistente. Sino alla entrata in vigore del Decreto di cui trattasi, infatti, la disciplina in materia di conseguenze penali era rimessa agli artt. 196 e 197 cod. pen., che prevedono un'obbligazione civile per il pagamento di multe o ammende inflitte, ma solo in caso d'insolubilità dell'autore materiale del fatto.

In termini concreti, ciò significa che d'ora in avanti la società ed i soci non possono considerarsi "estranei" al procedimento, bensì portatori di un interesse forte a introdurre un modello organizzativo a presidio della regolarità e legalità dell'operato degli attori societari a tutti i livelli.

Sotto il profilo giuridico, atteso che il giudice penale competente per i reati commessi dalle persone fisiche è tenuto ad accertare anche le violazioni riferibili alle società, la normativa prevede espressamente che venga esteso alle aziende l'adozione del principio di garanzia previsto per l'imputato.



Riferimenti giuridici Allegato 1 MRA

In buona sostanza si può parlare di responsabilità penale delle aziende che, in ipotesi di commissione da parte di un soggetto facente capo all'ente medesimo di uno dei reati per i quali è prevista l'applicazione della disciplina in oggetto, prevede la comminazione di sanzioni pecuniarie e interdittive, oltre alla confisca e alla pubblicazione della sentenza.

Il contesto: linee guida elaborate dalle Associazioni di categoria

Tutte le principali associazioni di categoria hanno approvato e pubblicato dei propri codici di comportamento.

In particolare, appare opportuno ricordare che Confindustria, in data 6 febbraio 2002, ha approvato le prime linee guida finalizzate alla costituzione di un valido sistema di controllo preventivo, integrandole successivamente con un'appendice dedicata alla riforma dei reati societari e aggiornandole in base ai successivi interventi normativi (ultimo aggiornamento a marzo 2014).

Anche l'ABI (Associazione Bancaria Italiana) ha provveduto a emanare delle proprie linee guida per l'adozione di modelli organizzativi sulla responsabilità amministrativa delle banche per illeciti dipendenti da reato.

Nel mese di ottobre 2001 l'AIIA (Associazione Italiana Internal Auditors) aveva già approvato un proprio documento denominato Position Paper, nel quale forniva una prima riflessione sistematica sulla problematica del modello di prevenzione e sulla sua corretta progettazione.

Allo stesso modo, con circolare n. 68 del 19 novembre 2002, l'ASSONIME (Associazione fra le società italiane per azioni) ha offerto una propria interpretazione di tale disciplina e anche altre associazioni di categoria hanno emanato propri codici di comportamento: Federalimentare, Associazione trasporti, Associazione nazionale costruttori edili, Assobiomedica, Assosim, Confcommercio, ecc..

In merito alle linee guida delle associazioni di categoria, il D.M. 26 giugno 2003 n. 201 ("Regolamento recante disposizioni regolamentari relative al procedimento di accertamento dell'illecito amministrativo delle



Riferimenti giuridici Allegato 1 MRA

persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”) ribadisce che le associazioni rappresentative degli enti comunicano al Ministero della Giustizia i codici di comportamento contenenti indicazioni specifiche e concrete di settore per l’adozione e per l’attuazione dei modelli di organizzazione e di gestione previsti e prevede espressamente che decorsi trenta giorni dalla data di ricevimento da parte del Ministero della Giustizia del codice di comportamento, senza che siano state formulate osservazioni, il codice di comportamento acquista efficacia.

I reati di fattispecie

Inizialmente i reati previsti dal codice penale per i quali è prevista la responsabilità diretta delle aziende erano:

- i reati di concussione, corruzione e frode; e in particolare: malversazione a danno dello Stato (art. 316 bis c.p.), indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 ter c.p.), concussione (art. 317 c.p.), corruzione per un atto d’ufficio (art. 318 c.p.), corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (art. 319 c.p.), corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.), truffa in danno dello Stato o altro ente pubblico (art. 640, comma 2, n. 1 c.p.), truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.), frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 ter c.p.)
- i delitti in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo (art. 453 e ss. c.p.), ai quali l’applicazione del D.Lgs. 231/01 è stata estesa con il D.L. 350/01, convertito nella L. 409/01
- i nuovi reati societari previsti dal codice civile, in seguito al D.Lgs. 61/02: false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.), false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.), falso in prospetto (art. 2623 c.c.), falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624 c.c.), impedito controllo (art. 2625 c.c.), indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.), illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.), illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.), operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.), formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.), indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei



Riferimenti giuridici Allegato 1 MRA

liquidatori (art. 2633 c.c.), illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.), agiotaggio (art. 2637 c.c.), ostacolo all'esercizio delle funzioni dell'autorità di vigilanza (art. 2638 c.c.)

- i reati aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale o da leggi speciali, ai sensi della L. 7/03 recante "Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, fatta a New York il 19 dicembre 1999, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno"
- i delitti contro la personalità individuale previsti dal codice penale (art. 600 e ss. c.p.), in base alla L. 228/03.
- Il reato di Abuso di Mercato
- I reati di Riciclaggio, Ricettazione, Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita
- I reati in materia di Sicurezza nei Luoghi di lavoro

Il Legislatore è intervenuto nuovamente nel luglio/agosto 2009 ampliando le ipotesi di responsabilità amministrativa degli enti introducendo nel testo del D.lgs. 231/01 gli articoli:

- art. 24 – ter riguardante i delitti di criminalità organizzata (articolo inserito dall'Art. 2, comma 29, Legge 15/07/2009, n. 94);
- art. 25 – bis.1 riguardante i delitti contro l'industria e il commercio (articolo inserito dall'art. 17 comma 7, lettera b) della Legge 23/07/09 n. 99)
- art. 25 -novies concernente i delitti in materia di violazione del diritto di autore (articolo inserito dall'art. 15, comma 7 , lettera c) Legge 23/07/2009, n. 99)
- art. 25 novies- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (articolo introdotto dall'articolo 4, comma I, della legge 3 agosto 2009 n. 116 come articolo 25 novies non tenendo conto che tale numerazione era stata già utilizzata e disposta dall'art. 15 della Legge 99/2009 come sopra indicato)



Riferimenti giuridici Allegato 1 MRA

Art. 25 undicies:concernente i reati ambientali (articolo introdotto con il Dlgs. 121/2011 “Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni” (*GU n.177 del 1-8-2011*) entrato in vigore dal 16 agosto 2011.

Nel 2012 il D.Lgs. n. 109/2012 (pubblicato sulla G.U. n. 172 del 25 luglio 2012 ed entrato in vigore il 9 agosto 2012) ha ampliato ulteriormente il catalogo dei reati che possono generare una responsabilità diretta dell'ente, inserendo nel D.Lgs. 231/01 l'art. 25-duodecies "Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare" che prevede : « 1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro.» L'art. 22, comma 12-bis, del d.lgs. 286/98 stabilisce che: "Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà: a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre; b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa; c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale."



Riferimenti giuridici Allegato 1 MRA

Con l'approvazione della Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 265 del 13/11/2012, in vigore a partire dal 28/11/2012, sono stati introdotti nel D. Lgs. 231/01

- il reato di Induzione Indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.), abbinandola alle misure previste per corruzione e concussione (d.lgs 231/01, art. 25): "Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni. 2. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni"

- il reato di Corruzione tra i Privati (d.lgs 231/01, art. 25-ter, comma 1, lettera s-bis) nei casi previsti dal terzo comma del rinnovato art. 2635 del codice civile (come rilevato da Transparency International, l'art. 25-ter, comma 1, lettera s-bis), prevede la responsabilità per le imprese che corrompono, ma non per le imprese che vengono corrotte: "1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. 2. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma. 3. Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste. 4. Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive



Riferimenti giuridici Allegato 1 MRA

modificazioni. 5. Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi”.

Con la legge 186/2014 è stato introdotto nell'articolo 25octies del Dlgs.231/01 il reato di Autoriciclaggio che prevede che:- Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale. La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale. La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto. .

La Legge 22 maggio 2015 n.68 recante Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente (G.U. Serie Generale n.122 del 28-5-2015), ha modificato e integrato nell'articolo 25-undecies del decreto legislativo 8 giugno 2001 n.231 i seguenti reati:



Riferimenti giuridici Allegato 1 MRA

-Inquinamento ambientale (art. 452-bis codice penale; art. 25-undecies c.1 lett.a) D.Lgs.231/01):Commette tale reato (delitto) chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Il reato prevede un'aggravante per la persona fisica nel caso in cui l'inquinamento sia prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette.

In caso di responsabilità amministrativa della persona giuridica, la sanzione pecuniaria per l'azienda va da 250 a 600 quote.

E' prevista espressamente l'applicazione delle sanzioni interdittive elencate nell'art. 9 del D.Lgs.231/01 per l'azienda, per un periodo non superiore ad un anno.

- Disastro ambientale (art. 452-quater del codice penale; art. 25-undecies c.1 lett.b) D.Lgs.231/01):Commette tale reato (delitto) chiunque, fuori dai casi previsti dall'articolo 434 c.p., abusivamente cagiona un disastro ambientale.

Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
- 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
- 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

La sanzione pecuniaria per l'azienda va da 400 a 800 quote.



Riferimenti giuridici Allegato 1 MRA

E' prevista espressamente l'applicazione delle sanzioni interdittive elencate nell'art. 9 del D.Lgs.231/01 per l'azienda.

- Delitti colposi contro l'ambiente (art.452-quinquies del codice penale; art. 25-undecies c.1 lett.c) D.Lgs.231/01)

La fattispecie dei delitti colposi contro l'ambiente, che sono reati-presupposto (al pari dei precedenti) per la responsabilità amministrativa dell'ente, prevede che se taluno dei fatti di cui ai reati di "inquinamento ambientale" e "disastro ambientale" (rispettivamente artt.452-bis e 452-quater c.p.) è commesso per colpa, le pene per le persone fisiche sono diminuite.

Se dalla commissione dei fatti indicati sopra deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale, le pene sono ulteriormente diminuite.

In caso di responsabilità amministrativa dell'Ente, la sanzione pecuniaria per l'azienda va da 200 a 500 quote.

- Delitti associativi aggravati (art.452-octies del codice penale; art. 25-undecies c.1 lett.d) D.Lgs.231/01)

La sanzione pecuniaria per l'azienda va da 300 a 1000 quote.

- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art.452-sexies del codice penale; art.25-undecies c.1 lett.e) D.Lgs.231/01):Il reato punisce chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività. La norma prevede alcune fattispecie aggravate.

La sanzione pecuniaria per l'azienda va da 250 a 600 quote.

Con l'entrata in vigore del D.Lgs. 21/2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 68/2018, contenente «Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell'articolo 1, comma 85, lettera q), della legge 23 giugno 2017, n. 103», è stato soppresso l'articolo 260 del D.Lgs. 152/2006 ("Traffico illecito di rifiuti" richiamato nell'articolo 25-undecies, "Reati ambientali"), ma la medesima fattispecie non è rimasta priva di tutela penale e viene comunque disciplinata all'interno del



Riferimenti giuridici Allegato 1 MRA

Codice penale dall'art. 452-quaterdecies ("*Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti*");pertanto, il richiamo previsto dall'art. 25-undecies del Decreto all'art. 260 D.Lgs. 152/2006 deve oggi intendersi riferito all'art. 452 quaterdecies c.p (*Attività Organizzate per il Traffico illecito di rifiuti*).

La legge 27 maggio 2015 n. 69 (G.U. n.124 del 30-5-2015) entrata in vigore il 14 giugno 2015. - all'articolo 12 - ha introdotto "modifiche alle disposizioni sulla responsabilità amministrativa degli enti in relazione ai reati societari.

I nuovi reati societari introdotti nell'art.25-ter del D.Lgs.231/01 sono:

-Modifiche al reato di false comunicazioni sociali : Il reato di false comunicazioni sociali previsto dall'art. 25-ter c. 1 lett.a) del D.Lgs.231/01 non è più qualificato contravvenzione bensì delitto e rinvia ora al reato-presupposto contenuto nell'attuale articolo 2621 del codice civile così come sostituito dalla legge 69/2015, che ora punisce, "fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore."

E che punisce allo stesso modo tali soggetti "anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi."

Anche il livello della sanzione pecuniaria a carico dell'azienda è stato elevato rispetto al passato: in caso di condanna della persona giuridica, la sanzione pecuniaria va da 200 a 400 quote.

- Introduzione del reato di false comunicazioni sociali con fatti di lieve entità



Riferimenti giuridici Allegato 1 MRA

Il nuovo reato-presupposto in questo caso è rappresentato dalla nuova fattispecie contenuta nell'articolo 2621-bis (reato di false comunicazioni sociali commesso con fatti di lieve entità) introdotta dalla stessa legge 69/2015). La sanzione pecuniaria a carico dell'azienda va da 100 a 200 quote.

-Introduzione del reato di false comunicazioni sociali delle società quotate (non applicabile per il Porto Turistico di Capri Spa). Il nuovo reato-presupposto in questo caso è rappresentato dalla nuova fattispecie contenuta nell'articolo 2622 (reato di false comunicazioni sociali delle società quotate) introdotto dalla stessa legge 69/2015. La sanzione pecuniaria a carico dell'azienda va da 400 a 600 quote.



Riferimenti giuridici Allegato 1 MRA

Con la Determinazione n. 8 del 17 giugno 2015 il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, con riferimento in particolare alla legge 190/2012 che disciplina i contenuti del Piano triennale di prevenzione della corruzione nella pubblica amministrazione e al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 che definisce i contenuti del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e individua gli obblighi di pubblicazione di dati, documenti e informazioni ai fini dell'accessibilità totale, ha deliberato le Linee Guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici e perciò applicabili anche al Porto Turistico di Capri Spa.

Le Linee guida sono rivolte agli enti di diritto privato controllati e partecipati, direttamente e indirettamente, da pubbliche amministrazioni e agli enti pubblici economici e forniscono le indicazioni per l'applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza di cui alla legge n. 190/2012 e definiscono altresì le implicazioni che ne derivano, anche in termini organizzativi, per detti soggetti e per le amministrazioni di riferimento.

Tali linee guida rappresentano perciò anche per il Porto Turistico di Capri il riferimento per l'attuazione e l'applicazione delle prescrizioni in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza previsti dalla Legge 190/2012 al fine di rafforzare i presidi anticorruzione già adottati ai sensi del d.lgs. n. 231/2001.



Riferimenti giuridici Allegato 1 MRA

Nel 2016 il legislatore è intervenuto nuovamente con alcune fattispecie che incidono anche sulla normativa 231/01 ed in particolare con la legge 236/2016 è stato introdotto nel codice penale l'art. 601 bis relativo al "Traffico di organi da persone viventi".

Tale fattispecie sebbene non sia stata compresa tra i reati presupposto del Dlgs. 231/01 in linea generale non dovrebbe essere rilevante per la società Porto Turistico di Capri Spa ma, dal momento che la suddetta innovazione normativa incide direttamente sulla fattispecie associativa di cui all'art. 416 c.p. (prevista dall'art. 24 del Decreto 231/01), appare opportuno e necessario considerare che potrebbe in astratto rientrare come ipotesi associativa finalizzata al traffico di organi da persone viventi ma, tale rischio, data la peculiarità e il contesto in cui opera la società PTC, si ritiene possa essere del tutto remoto.

Più recentemente, è entrato in vigore dal 14 aprile 2017, il decreto legislativo n. 38/2017 in materia di "lotta alla corruzione nel settore privato", fattispecie già ricompresa nel decreto 231/01 sin dal 2012 e già considerata dalla società PTC come sopra già specificato; ma con tale nuovo decreto è stato ampliato l'elenco dei soggetti punibili che comprende, ora, tutti quanti svolgano "funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al primo comma" (ossia amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alle scritture contabili etc.) e anche coloro i quali pongano in essere la condotta per interposta persona.

In assenza, al momento, di pronunce giurisprudenziali, potrebbe sorgere qualche dubbio in ordine all'individuazione dei soggetti ai quali la norma dovrebbe riferirsi. Anche un soggetto che occupi posizioni assai basse nella piramide societaria potrebbe, infatti, svolgere "funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al primo comma", dirigendo ovvero coordinando magari anche un solo soggetto del suo ufficio.

Appare opportuno evidenziare inoltre che la condotta punita è stata estesa, oltre che alla sollecitazione e ricezione, anche all'accettazione della promessa di ricevere denaro o altra utilità non dovuti.



Riferimenti giuridici Allegato 1 MRA

La finalità del reato deve quindi essere ricercata nella condotta diretta a compiere od omettere un atto in violazione degli obblighi dell'ufficio o di fedeltà e non è più richiesta la prova di un effettivo "nocumento alla società". Con la nuova formulazione, quindi, il disvalore del fatto risulta incentrato sulla «violazione degli obblighi inerenti all'ufficio o degli obblighi di fedeltà» da parte dell'intraneus. A ben vedere però, in particolare con riferimento a questa seconda ipotesi, potrebbe risultare complicato delineare con sufficiente chiarezza la portata dell'"obbligo di fedeltà" che connota la condotta penalmente rilevante. Questa, a titolo esemplificativo, potrebbe essere rilevata nel caso in cui l'amministratore di una società, per coprire una propria responsabilità nella gestione, corrispondesse ad un componente del collegio sindacale una somma di denaro e quest'ultimo, in violazione dei suoi doveri, omettesse di rilevare il problema, provocando un danno alla società. Il provvedimento, inoltre, introduce il reato di istigazione alla corruzione tra privati con l'introduzione dell'art. 2635 bis c.c. che, nel secondo comma, punisce anche la «sollecitazione di una promessa di denaro cui non segua accettazione».

Anche in questo caso la dottrina ha manifestato seri dubbi in ordine alla "vacuità" della suddetta norma che potrebbe consentire di punire il pericolo del pericolo di un evento.

In tale ipotesi, l'estensione della rilevanza penale del modello di corruzione tra privati potrebbe, dunque, permettere qualsiasi tipo di interpretazione da parte sia del soggetto "passivo", che non avrebbe accettato la "sollecitazione di denaro o sollecitazione alla promessa di denaro", sia da parte del pubblico ministero titolare dell'eventuale indagine.

In entrambe le ipotesi (art. 2635 e 2635 bis c.c.) la procedibilità del reato è a querela della persona offesa. Purtroppo, nel silenzio della norma, non appare di immediata comprensione in quale soggetto questa debba essere individuata: la società oppure la persona fisica che non ha accettato la dazione o la sollecitazione?

Da ultimo, l'art. 2635 ter inasprisce le sanzioni per l'ente nel caso in cui il corruttore sia un soggetto che abbia agito in nome e nell'interesse dell'ente medesimo, prevedendo l'applicazione di nuove pene



Riferimenti giuridici Allegato 1 MRA

accessorie per i soggetti condannati per corruzione tra privati o istigazione alla corruzione tra privati. Non può non essere evidenziato che le pene accessorie appaiono, peraltro, assai gravose: interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese di cui all'art. 32-bis del codice penale nei confronti di chi sia già stato condannato per i reati previsti dagli artt. 2635 e 2635 bis.

Reati di immigrazione clandestina (art. 25 duodecies)

La Legge n.161 del 17 ottobre 2017, entrata in vigore il 19 novembre 2017, riformando il codice delle leggi antimafia, di cui al DLgs n. 159/2011, ha introdotto nuove fattispecie di reato in materia di responsabilità amministrativa degli enti ex D.Lgs. 231/01 riguardanti i reati di immigrazione clandestina.

In particolare, l'art. 30 della suddetta legge ha modificato l'art. 25 duodecies del Decreto 231/2001 inserendo i seguenti commi:

- ▯ 1bis, "in relazione alla commissione dei delitti di cui all'art. 12, commi 3, 3bis e 3ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;
- ▯ 1ter, "in relazione alla commissione dei delitti di cui all'art. 12, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote;
- ▯ 1quater, "nei casi di condanna per i delitti di cui ai commi 1bis e 1 ter dl presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art.9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno".



Riferimenti giuridici Allegato 1 MRA

Le novità consistono sostanzialmente nell'introduzione dei reati previsti, nel T.U. immigrazione, dai commi 3, 3bis e 3ter dell'art. 12, intitolato "Disposizioni contro le immigrazioni clandestine".

In estrema sintesi, sono divenute rilevanti ai fini 231/01 le condotte delle persone (e della società) che, in violazione delle disposizioni del T.U. sull'immigrazione, promuovano, dirigano, organizzino, finanzino o effettuino il trasporto, in situazione di pericolo o in maniera degradante o umiliante, di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compiano altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale le persone non siano cittadini o non abbiano titolo di residenza permanente.

Il T.U., peraltro, prevede anche aumenti di pena (che possono, quindi, ripercuotersi sulla responsabilità della società) nell'ipotesi in cui:

- ▣ il fatto-reato sia commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;
- ▣ gli autori del fatto-reato abbiano la disponibilità di armi o materie esplosive;
- ▣ i fatti-reato siano commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardino l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;
- ▣ i fatti-reato siano commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto (ovviamente anche nell'interesse e a vantaggio della società).

Inoltre, oltre alle sanzioni pecuniarie, da un minimo di 100 quote ad un massimo di 1000 quote, è stata prevista, in caso di eventuale condanna dell'ente per i reati di cui sopra, l'applicazione delle sanzioni interdittive di cui all'art. 9 comma 2 d.lgs. n. 231/2001, che sono:



Riferimenti giuridici Allegato 1 MRA

- a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Con la legge 167/17 avente ad oggetto "Disposizioni per la completa attuazione della decisione quadro 2008/913/GAI sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale", al Dlgs. 231/01, dopo l'articolo 25-duodecies è stato inserito il seguente:

«Art. 25-terdecies (Razzismo e xenofobia). - 1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote.

2. Nei casi di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3».

Si tratta, nella fattispecie, dei delitti di cui all'art. 3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654 (emendata dalla legge europea 2017) ai sensi del quale "si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o



Riferimenti giuridici Allegato 1 MRA

sull'apologia, della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello Statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232".

In sostanza e' vietata ogni azione propagandistica e l'organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente come scopo l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

Il nuovo art. 25-terdecies prevede che in relazione alla commissione dei delitti di cui sopra, all'ente sia irrogata la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote (da 51.600 a euro 1.239.200) .

Nei casi di condanna degli organi apicali per i delitti di cui sopra si applicheranno all'ente le sanzioni previste dall'articolo 9, comma 2, e cioè: a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione (salvo che per ottenere la prestazione di un pubblico servizio); d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti e contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni e servizi. Il tutto per una durata non inferiore a un anno. Infine, a titolo di aggravante nel comma 3° dell'art. 25-terdecies si prevede che se l'ente o una sua unità organizzativa fosse stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti di cui sopra si applicherebbe la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività (articolo 16, comma 3).

Con l'entrata in vigore del D.Lgs. 21/2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 68/2018, contenente «Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell'articolo 1, comma 85, lettera q), della legge 23 giugno 2017, n. 103», è stato soppresso l'art. 3 della Legge 654/1975, richiamato dall'art. 25-terdecies del D. Lgs. 231/2001 "Razzismo e Xenofobia", ma tale fattispecie non ha perso rilevanza penale in quanto comunque viene disciplinata dall'art. 604 bis – *Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa*.



Riferimenti giuridici Allegato 1 MRA

Presupposti soggettivi ed oggettivi di responsabilità

Il contenuto del D.Lgs. 231/01 si applica ai reati commessi da:

- soggetti in posizione apicale, ovvero amministratori, direttori generali, preposti a sedi secondarie, direttori di divisione dotati di autonomia finanziaria e funzionale, nonché coloro che anche solo di fatto esercitano la gestione e il controllo dell'ente
- persone sottoposte alla direzione o vigilanza dei soggetti sopraindicati, intendendosi come tali anche coloro che si trovino a operare in una posizione anche se non formalmente inquadrabile in un rapporto di lavoro dipendente, purché subordinati comunque, come detto, alla vigilanza dell'azienda per cui agiscono.

Condizione essenziale perché l'ente sia ritenuto responsabile del reato è che il fatto sia stato commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente stesso.

La società perciò risponde sia che l'autore del reato lo abbia commesso con intenzione di perseguire un interesse esclusivo o concorrente dell'ente, sia che si riveli comunque vantaggioso per l'ente medesimo. In quest'ultimo caso, tuttavia, nonostante il vantaggio conseguito, la responsabilità dell'azienda resta esclusa se risulti che l'autore del reato ha agito al fine di perseguire un interesse esclusivamente proprio o comunque diverso da quello dell'ente.

Le sanzioni

Circa le sanzioni previste e comminabili in caso di condanna dell'imputato, la vigente disciplina indica in termini generali e sintetici, le seguenti misure:

A) La confisca

E' sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo per la parte che può essere restituita al danneggiato. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede.



Riferimenti giuridici Allegato 1 MRA

B) La sanzione pecuniaria;

La sanzione pecuniaria viene applicata dal giudice secondo criteri di progressività in termini di “quote”; la sanzione si commisura in un numero minimo di 100 (cento) quote e massimo di 1000 (mille) quote, per un valore unitario della quota pari a un minimo di lire cinquecentomila e un massimo di lire tre milioni.

C) Le sanzioni interdittive.

Sono comminate qualora il profitto riveniente dall’illecito sia di rilevante entità o in caso di illeciti reiterati.

Le pene si classificano in relazione all’entità dell’illecito in : a) interdizione dall'esercizio dell'attività; b) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; e) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; f) divieto di pubblicizzare beni o servizi.

D) La pubblicazione della sentenza.

L’entità delle sanzioni pecuniarie è stabilita dal giudice in relazione a specifici parametri, tra i quali la gravità del fatto e il grado di responsabilità dell’ente.

Tali sanzioni, su richiesta del Pubblico Ministero, qualora ricorrano gravi indizi di responsabilità dell’ente e il concreto pericolo di reiterazione dell’illecito, sono applicabili dal giudice anche in via cautelare. Parimenti applicabili dal giudice sono il sequestro preventivo sui beni suscettibili di confisca e il sequestro conservativo in ipotesi di pericolo di dispersione delle garanzie per gli eventuali crediti dello Stato (spese di giustizia, sanzione pecuniaria).

Il principio di esimenza

L’articolo 6, in relazione alle Figure apicali, afferma che l’Ente non risponde se prova:

- di avere adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire reati della stessa specie;



Riferimenti giuridici Allegato 1 MRA

- di avere affidato i compiti di vigilanza ed aggiornamento dei Modelli a un Organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- che le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente tali modelli;
- che non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di controllo.

L'articolo 7, relativamente agli illeciti imputabili ai sottoposti, stabilisce che l'Ente è responsabile se il reato è stato reso possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza. In altre parole, non si procede nei confronti dell'Ente, se quest'ultimo ha adottato ed efficacemente attuato un Modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Affermato, quindi, il principio della responsabilità, l'art. 6 del Decreto prevede una sorta di “esonero” dalla responsabilità dell'ente, previa dimostrazione, in occasione del procedimento per uno dei reati considerati, dell'adozione e dell'efficace applicazione di un sistema organizzativo adeguato a prevenire gli illeciti considerati. L'assenza del modello costituisce, dunque, “colpa organizzativa” dell'Ente e, in quanto tale, sufficiente a configurare la Società stessa come passibile delle sanzioni amministrative previste, qualora la persona imputata sia riconosciuta colpevole.

Inoltre con la legge 179/2017 nell'articolo 6 del Dlgs. 231/2001 sono state previste misure di tutela del dipendente o collaboratore che segnala illeciti; in particolare è stata prevista l'attivazione e promozione di procedure e canali per la segnalazione di condotte illecite e irregolarità (c.d.wistleblowing), ritenute rilevanti ai sensi del presente decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui si viene a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali procedure e canali di segnalazione devono garantire la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione e il divieto di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione e la indicazione nel sistema disciplinare di sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano



Riferimenti giuridici Allegato 1 MRA

infondate. Inoltre è stato previsto che:

- l'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni può essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo.
- il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. E' onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.

Presupposti giuridici e organizzativi per il riconoscimento di esimenza

In termini procedurali, la valutazione sulla esimenza rileva che l'onere della prova in merito alla capacità del modello di prevenire il rischio, spetta:

- all'ente in caso di mancanze imputabili a figure apicali della Società;
- al Magistrato inquirente in caso di illeciti commessi da figure sottoposte alla direzione e alla vigilanza degli organi di direzione.

La ripartizione trova fondamento in ragione della natura amministrativa della responsabilità e, sul piano sostanziale, nella maggior gravità che il legislatore ha attribuito agli illeciti commessi dai vertici della struttura degli Enti, i cui comportamenti sono di fatto maggiormente "critici".

Il meccanismo introdotto dal Decreto, prevede che il modello organizzativo adottato possa essere definito sulla base di codici comportamentali stabiliti da istituzioni quali le Associazioni di categoria (art. 6 c.3); è inoltre previsto che il modello sia trasmesso al Ministero della Giustizia, per una valutazione di merito.



Riferimenti giuridici Allegato 1 MRA

La potenziale esistenza del modello, sotto il profilo organizzativo, richiede che il sistema valorizzi e consegua i seguenti obiettivi organizzativi:

- predisporre e valorizzare un codice etico che tutti gli stakeholders dell'Ente sono tenuti a rispettare;
- identificare e valutare il livello del rischio interno connesso alla commissione di fatti penalmente rilevanti ai fini della questione di cui trattasi;
- accertare il grado di probabilità di accadimento dell'evento e dell'impatto che il medesimo determinerebbe sull'ente;
- individuare le metodologie d'intervento che consentano di diminuire in modo soddisfacente il rischio;
- realizzare ed aggiornare costantemente, attraverso forme documentali, un modello sistemico organizzativo di gestione del rischio che comprenda protocolli e procedure tali da rendere difficile la commissione di illeciti se non fraudolentemente
- garantire la osservanza del modello attraverso forme evidenti di controllo, quali l'integrazione delle nuove fattispecie di comportamenti sanzionabili nel codice di disciplina del personale dipendente, la definizione di misure sanzionatorie verso soci, partners e fornitori e la istituzione di un Organismo con poteri autonomi di vigilanza
- favorire la diffusione del codice etico e del modello attraverso interventi informativi e formativi

Un ultimo presupposto è che il modello sia reso evidente attraverso un efficace sistema documentale, che deve prevedere:

- l'articolazione dell'organigramma con chiara definizione di ruoli e responsabilità e delle eventuali dipendenze gerarchiche
- l'esposizione inequivoca dei compiti, delle funzioni e delle responsabilità nei processi operativi da parte dei ruoli apicali e non;
- l'indicazione dei limiti di autonomia decisionale e/o dei poteri autorizzativi (di firma) con precisa indicazione delle soglie di approvazione di spesa e di competenza a impegnare l'Ente verso terzi



Riferimenti giuridici Allegato 1 MRA

- la predisposizione di un codice etico che espliciti i principi di autoregolamentazione ai quali l'ente si ispira nei rapporti interni e con i terzi;
- la stesura di un manuale operativo e gestionale che costituisce lo strumento idoneo a provare che le misure adottate nel modello sono effettivamente attuate;
- le registrazioni documentali a supporto dell'attività di progettazione del modello, di applicazione delle procedure operative, delle attività di controllo e vigilanza, di formazione del personale, delle attività decisionali e di esame della direzione.

Le fattispecie di reato specifiche

Ai fini dell'applicazione del D.Lgs. 231/01, le fattispecie di reato di maggiore interesse, in relazione all'attività specifica del Porto Turistico di Capri Spa, riguardano principalmente i reati contro la pubblica amministrazione previsti dal codice penale ed i reati societari introdotti dal D.Lgs. 61/02 inerenti le previsioni di cui al Titolo XI del codice civile, alcuni dei reati contro la personalità individuale, i reati in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, i reati contro l'amministrazione della giustizia, i delitti informatici e di trattamento illecito di dati, alcuni dei delitti contro l'industria e il commercio, alcuni dei reati in materia di criminalità organizzata, alcuni dei reati ambientali per la cui specifica applicabilità al Marina si rinvia a quanto definito e mappato nell'allegato 3 "*Mappatura dei Rischi*" del manuale organizzativo.

Per tali fattispecie di reato sono stati previsti specifici sistemi di controllo interno basati sulla previsione di:

- partecipazione di più soggetti nella gestione delle diverse attività a rischio
- formalizzata separazione delle funzioni nelle diverse fasi di un processo
- adeguata tenuta documentale e tracciabilità delle operazioni rilevanti;
- sistema di auditing



Riferimenti giuridici Allegato 1 MRA

I delitti di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo (art. 453 e ss. c.p.), i reati aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale o da leggi speciali e i delitti contro la personalità individuale (art. 600 e ss. c.p.), , i delitti in materia violazione del diritto d'autore, i reati riguardanti la tutela delle proprietà intellettuale e industriale, pur essendo previsti dal D.Lgs. 231/01 non presentano particolari criticità in relazione all'attività svolta dal Marina e pertanto sono presidiati, oltre che dai sistemi di controllo previsti per i reati contro la pubblica amministrazione, dall'applicazione delle regole contenute nel Codice Etico.

Di seguito viene riportato il testo dei reati considerati più rilevanti, cui si correlano brevi note di chiarimento al fine di definire i fatti tipici che contraddistinguono il rischio di incorrere nel reato.

Reati previsti dal codice penale contro la pubblica amministrazione (articoli 24 e 25 Dlgs. 231/01)

In particolare le fattispecie in questione sono:

Malversazione a danno dello Stato (art. 316 bis c.p.):

TESTO: "Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da 6 mesi a 4 anni."

NOTE: Questa fattispecie delittuosa è finalizzata alla repressione del fenomeno delle frodi nei finanziamenti pubblici e si pone come mancato adempimento del vincolo di destinazione. L'interesse protetto dalla norma è la corretta gestione delle risorse pubbliche destinate a fini d'incentivazione economica. Soggetto attivo del reato è qualsiasi privato estraneo all'apparato organizzativo della pubblica amministrazione. La condotta incriminata presuppone l'avvenuta concessione di contributi, sovvenzioni o finanziamenti e consiste nella mancata destinazione degli stessi alle finalità di pubblico interesse per cui sono stati erogati, sia in ipotesi in cui il beneficiario ometta del tutto di impiegare le somme ricevute, sia in



Riferimenti giuridici Allegato 1 MRA

ipotesi di destinazione a uno scopo diverso da quello per il quale il contributo, la sovvenzione o il finanziamento è stato concesso.

Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 ter c.p.):

TESTO: “Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall’art. 640 bis, chiunque mediante l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero nell’omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni (...).”.

NOTE: La norma in questione tutela il complesso delle risorse pubbliche destinate a obiettivi di incentivazione economica. La condotta, infatti, consiste nell’utilizzo o presentazione di dichiarazioni o documenti falsi ovvero nell’omissione di informazioni dovute al fine di conseguire l’erogazione pubblica. Soggetto attivo del reato è qualsiasi privato estraneo all’apparato organizzativo della pubblica amministrazione.

Truffa (art. 640, comma 2, n. 1 c.p.).

TESTO: “Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032. La pena è della reclusione da 1 a 5 anni e della multa da euro 309 a euro 1.549... se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare (...).”.

NOTE: Per configurare il reato di truffa è necessario che ricorrano gli artifici o i raggiri, l’induzione in errore e l’ingiusto profitto con altrui danno. Ai sensi del D.Lgs. 231/01 il reato di truffa è preso in considerazione con esclusivo riferimento al caso in cui il fatto sia commesso a danno dello Stato o di altro ente pubblico.



Riferimenti giuridici Allegato 1 MRA

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.).

TESTO: “La pena è della reclusione da 1 a 6 anni e si procede d’ufficio se il fatto di cui all’art. 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.”.

NOTE: Come per le fattispecie di indebita percezione di erogazioni e di truffa a danno dello Stato sopra esaminate, anche per l’art. 640 bis l’interesse protetto è il complesso delle risorse pubbliche destinate a obiettivi di incentivazione economica in relazione alla fase propedeutica alla concessione delle erogazioni pubbliche. Anche in questo caso devono ricorrere gli elementi tipici della truffa, con la particolarità dell’oggetto della frode, costituito da finanziamenti, mutui agevolati, ecc.

Frode informatica (art. 640 ter c.p.).

TESTO: “Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o a esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con danno altrui, è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032 (...).”.

NOTE: Il reato di frode informatica ha gli stessi elementi costitutivi del reato di truffa, dal quale si differenzia solamente poiché l’attività fraudolenta dell’agente investe non il soggetto passivo bensì il sistema informatico o telematico di pertinenza del soggetto medesimo. Ai fini dell’applicabilità del D.Lgs. 231/01 tale reato si applica solo nei casi in cui il titolare del sistema informatico sia rappresentato dallo Stato o altro ente pubblico.

Concussione (art. 317 c.p.).



Riferimenti giuridici Allegato 1 MRA

TESTO: “Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da 4 a 12 anni.”.

NOTE: Il reato di concussione è il più grave tra quelli realizzabili dai soggetti pubblici contro la pubblica amministrazione e risponde all’esigenza di impedire la strumentalizzazione di tale ruolo con lo scopo di costringere o indurre taluno alla dazione o alla promessa di prestazioni non dovute.

L’interesse protetto è ravvisato nel regolare funzionamento della pubblica amministrazione sotto il profilo del buon andamento e dell’imparzialità. La costrizione o la induzione devono essere realizzate con abuso della qualità o dei poteri di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio. Nel reato in esame il soggetto privato (concusso) non è punito.

Corruzione per un atto d’ufficio (art. 318 c.p.).

TESTO: “Il pubblico ufficiale, che, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per un terzo, in denaro o altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni.

Se il pubblico ufficiale riceve la retribuzione per un atto d’ufficio da lui già compiuto, la pena è della reclusione fino a 1 anno.”.

NOTE: Il reato di corruzione richiede la contemporanea presenza di due o più soggetti (pubblico e privato) e consiste in un accordo criminoso avente a oggetto l’attività funzionale della pubblica amministrazione. Soggetti attivi del reato di corruzione sono, quindi, il pubblico ufficiale e l’incaricato di un pubblico servizio qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato, e, naturalmente, il privato. La condotta incriminata consiste:

- da parte del soggetto pubblico, nel ricevere una retribuzione non dovuta o nell’accettarne la promessa
- da parte del privato, nel dare o nel promettere la retribuzione medesima.



Riferimenti giuridici Allegato 1 MRA

Con riguardo al criterio di distinzione tra il reato di concussione e quello di corruzione occorre fare riferimento, in relazione al primo, allo stato di soggezione del cittadino di fronte al titolare di una pubblica funzione o di un pubblico servizio, mentre, in relazione alla corruzione, assume rilevanza il libero accordo tra il soggetto privato e il soggetto pubblico, in posizione di parità.

L'art. 318 disciplina la cosiddetta "corruzione impropria", che si caratterizza per la conformità ai doveri d'ufficio dell'atto cui l'accordo si riferisce.

Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.).

TESTO: "Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da 2 a 5 anni."

NOTE: La fattispecie di "corruzione propria" è caratterizzata dalla contrarietà dell'atto ai doveri d'ufficio, dove per atto contrario deve intendersi sia quello illecito o illegittimo, sia quello che, se pure formalmente regolare, sia posto in essere dal pubblico ufficiale prescindendo volutamente dall'osservanza dei doveri a lui incombenti.

Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.).

TESTO: "Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da 3 a 8 anni (...)."

NOTE: La fattispecie di corruzione in esame sussiste nel caso in cui la condotta abbia il fine di favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo. I soggetti attivi del delitto in esame sono i pubblici ufficiali e i privati che con essi concorrono.

Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.)



Riferimenti giuridici Allegato 1 MRA

TESTO: "Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni".

NOTE: Questa nuova figura delittuosa è stata inserita nel catalogo dei reati presupposto della responsabilità degli enti dalla legge 190/2012.

Giova rilevare come, tale reato possa essere commesso non solo dal pubblico ufficiale, ma anche dall'incaricato di un pubblico servizio.

Facendo leva sulla minore incisività dell'induzione rispetto alla costrizione previsti nel delitto di concussione, la normativa in esame esce dal paradigma della concussione, ove solo il pubblico funzionario è punito, mentre il soggetto privato è la vittima del delitto, per approdare a quello, più generale della corruzione, ove ambedue i soggetti vengono puniti, anche se quello privato in misura minore. Scelta evidenziata anche dalla stessa collocazione topografica della norma, inserita non dopo la fattispecie della concussione di cui all'art. 317, bensì nell'ambito del gruppo di disposizioni dedicate alla corruzione.

Per l'analisi della fattispecie, valgono, in quanto compatibili, le considerazioni esposte con riferimento all'art. 317 c.p.

Corruzione attiva (art. 321 c.p.).

TESTO: "Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell' articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell' art. 319-ter, e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità."

NOTE: E' punito il soggetto privato che dà o promette denaro o altra utilità al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio affinché egli compia un atto del suo ufficio (art. 318, comma 1 c.p.) o un



Riferimenti giuridici Allegato 1 MRA

atto contrario ai doveri d'ufficio ovvero al fine di compensarlo per il compimento dell'atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.).

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.).

TESTO: "Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti, a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'art. 318, ridotta di un terzo (...). La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'art. 318 (...).".

NOTE: Secondo la dottrina e la giurisprudenza prevalenti tale figura è inquadrata come una fattispecie autonoma di tentativo del reato di corruzione propria e impropria; sotto il profilo della condotta incriminata si distingue l'ipotesi di istigazione alla corruzione attiva da quella di istigazione alla corruzione passiva. Nella prima il soggetto attivo è il privato, il quale offre o promette denaro o altra utilità non dovuta per indurre il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio a compiere, omettere o ritardare un atto dell'ufficio o un atto contrario ai doveri d'ufficio. Nell'istigazione alla corruzione passiva il soggetto attivo è invece il pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, che sollecita al privato una promessa o dazione di denaro o altra utilità.

Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.).

NOTE: Fatte salve le peculiari qualifiche soggettive, funzioni o attività espressamente indicate dalla norma in esame, le condotte in esame sono equivalenti alle fattispecie primarie di riferimento.



Riferimenti giuridici Allegato 1 MRA

Reati Societari di cui al Titolo XI codice civile (articolo 25 ter)

False comunicazioni sociali e false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (artt. 2621 – 2622)

TESTO: art. 2621: “Salvo quanto previsto dall’art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori, i quali con l’intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con l’arresto fino ad un anno e sei mesi”

TESTO : art. 2622 “Gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori, i quali con l’intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, cagionano un danno patrimoniale ai soci o ai creditori sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Si procede a querela anche se il fatto integra altro delitto, ancorché aggravato a danno del patrimonio di soggetti diversi dai soci e dai creditori, salvo che sia commesso in danno dello Stato, di altri Enti pubblici o delle Comunità europee ”

NOTE: Le condotte che caratterizzano il reato sono: l’esposizione di fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazione e l’omissione di informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge. L’intenzione di frodare soci e altre parti interessate è rilevante in quanto l’azione si volta in danno dello



Riferimenti giuridici Allegato 1 MRA

stato assume la natura di frode fiscale. Sotto il profilo interpretativo, il concetto di falsità può intendersi come mancata corrispondenza tra i criteri di valutazione esposti nella relazione e le valutazioni effettuate in bilancio. In merito ed atteso il riconoscimento di uno spazio di discrezionalità da parte degli amministratori, la giurisprudenza sembra avallare il criterio secondo il quale la falsa valutazione ricorre qualora la potestà discrezionale citata travalichi i limiti della ragionevolezza. Sotto il profilo oggettivo, la veridicità del bilancio va valutata per ogni singola voce e, più in generale, con riferimento all'attività ed all'organizzazione di impresa ed ai costi su questa gravanti. Particolare attenzione è necessario porre sulla identificazione di "comunicazione sociale". I requisiti per rendere "sociale" una comunicazione sono: a) ufficialità: atti emessi da soggetti qualificati nell'esercizio; b) inerenza: oggetto della comunicazione sono le attività di pertinenza della società; c) direzionalità pubblica: riferimento ad una comunità indeterminata di destinatari (soci, creditori, altri).

Con la legge 69/2015 Il reato di false comunicazioni sociali previsto dall'art. 25-ter c. 1 lett.a) del D.Lgs.231/01, non è più qualificato contravvenzione bensì delitto e rinvia ora al reato-presupposto contenuto nell'attuale articolo 2621 del codice civile (così come sostituito dalla legge 69/2015), che ora punisce, "fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore."

E che punisce allo stesso modo tali soggetti "anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi."



Riferimenti giuridici Allegato 1 MRA

Anche il livello della sanzione pecuniaria a carico dell'azienda è stato elevato rispetto al passato: in caso di condanna della persona giuridica, la sanzione pecuniaria va da 200 a 400 quote.

La legge 69/2015 ha introdotto anche il reato di false comunicazioni sociali con fatti di lieve entità .

Il nuovo reato-presupposto in questo caso è rappresentato dalla nuova fattispecie contenuta nell'articolo 2621-bis (reato di false comunicazioni sociali commesso con fatti di lieve entità):

Art. 2621-bis. (Fatti di lieve entità). TESTO: Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

Art. 2621-ter. (Non punibilità per particolare tenuità) -- Ai fini della non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'articolo 131-bis del codice penale, il giudice valuta, in modo prevalente, l'entità dell'eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori conseguente ai fatti di cui agli articoli 2621 e 2621-bis».

La sanzione pecuniaria a carico dell'azienda va da 100 a 200 quote.

- Introduzione del reato di false comunicazioni sociali delle società quotate (non applicabile per il Porto Turistico di Capri Spa).

Il nuovo reato-presupposto in questo caso è rappresentato dalla nuova fattispecie contenuta nell'articolo 2622 (reato di false comunicazioni sociali delle società quotate) introdotto dalla stessa legge 69/2015. La sanzione pecuniaria a carico dell'azienda va da 400 a 600 quote.

Impedito controllo (art. 2625 c.c.)



Riferimenti giuridici Allegato 1 MRA

TESTO: Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.”

NOTE: L'occultamento di documenti deve intendersi ricorrente sia in caso di distruzione dei medesimi sia qualora la facoltà del loro reperimento venga resa difficile e comunque improba secondo principio di buon senso. Il riferimento ad altri artifici, deve intendersi come fattispecie complessa che comprende tutti i comportamenti che comportano la trasfigurazione della realtà esterna (ad esempio simulazione o dissimulazione di circostanze, dichiarazioni di contesto non conformi al vero, ecc.). L'azione si configura come delitto solo in caso di arrecato danno a soci e solo qualora l'occultamento (o altro artificio) sia effettivamente avvenuto, a nulla rilevando se l'azione svolta non ha provocato impedimento al controllo.

Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.)

TESTO: “Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione sino ad un anno”

NOTE: la norma tutela contro i comportamenti volti a diminuire la garanzia patrimoniale dei creditori. Il termine “liberazione” va inteso come azione mirata a svincolare i soci dall'obbligo di conferimento. Le modalità prevalenti del comportamento sono: false dichiarazioni anche contabili in materia di conferimento, vendita di bene sociale a vantaggio di un socio dietro corrispettivo irrisorio, compensazione di un effettivo debito del socio mediante compensazione con un credito simulato del socio medesimo

Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)



Riferimenti giuridici Allegato 1 MRA

TESTO: “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi”.

NOTE : L'ipotesi di reato si configura ai fini della responsabilità della persona giuridica ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 in quanto viene punito anche il soggetto corruttore, ovvero colui che dà o promette denaro o altra utilità alle persone sopra indicate, se la corruzione è commessa nell'interesse o a vantaggio dell'Ente.

Il reato assume rilevanza nei casi di violazione degli obblighi di fedeltà e dei poteri propri dell'ufficio da parte degli amministratori, dei direttori generali, dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, dei sindaci e dei liquidatori o dei soggetti sottoposti alla loro vigilanza o controllo, a seguito della dazione o promessa di denaro o di altra utilità, con conseguente danno alla Società.



Riferimenti giuridici Allegato 1 MRA

Sono, perciò, da ritenere destinatari della norma in questione gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari ma il reato può anche essere commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno di questi soggetti.

Ma con il Dlgs. 38/2017 rispetto alla formulazione originaria sopra riportata sono intervenute le seguenti novità di rilievo:

1. La prima attiene proprio l'articolo 2635 del codice civile (Corruzione tra privati) al quale vengono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente: *«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per se' o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo»;*

b) il terzo comma è sostituito dal seguente: *«Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.»;*

c) al sesto comma le parole: «utilità date o promesse» sono sostituite dalle seguenti: *«utilità date, promesse o offerte».*

2. La seconda novità consiste nell'introduzione dell'art. 2635-bis del codice civile, che punisce anche l'istigazione alla corruzione tra privati. Il testo della nuova disposizione è il seguente:

«Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per se' o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un



Riferimenti giuridici Allegato 1 MRA

atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata. Si procede a querela della persona offesa.».

3. E' stato introdotto, inoltre, l'art. 2635-ter del codice civile che disciplina le pene accessorie, stabilendo che «La condanna per il reato di cui all'articolo 2635, primo comma, importa in ogni caso l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese di cui all'articolo 32-bis del codice penale nei confronti di chi sia già stato condannato per il medesimo reato o per quello di cui all'articolo 2635-bis, secondo comma.».

4. Infine, si è intervenuti sul testo del Dlgs.231/01 (andando a modificare la lettera s-bis) dell'art. 25-ter comma 1 (contenente l'elenco dei reati societari) con il seguente testo: *«per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote e, nei casi di istigazione di cui al primo comma dell'articolo 2635-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.»*.

Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

TESTO: "Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni"

NOTE: La norma è posta a tutela delle minoranze e mira a garantire la trasparenza nel processo di formazione della volontà assembleare. Trattasi di reato comune, ossia non esclusivamente mirato a colpire gli amministratori ma ciascun titolare del diritto di partecipazione all'assemblea. La formazione della maggioranza costituisce conditio sine qua non del delitto, essendo valida nella circostanza la cosiddetta prova di resistenza, ossia la verifica se la determinazione assembleare sarebbe stata parimenti assunta in assenza della quota "di maggioranza" acquisita a seguito dell'evento doloso.

"Aggiotaggio"(art. 2637 c.c.)

TESTO : Articolo 2637 "aggiotaggio"



Riferimenti giuridici Allegato 1 MRA

Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, quotati o non quotati, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

NOTE: L'art. 2637 prevede la punibilità di determinate condotte, da chiunque poste in essere, che siano idonee a causare un' alterazione sensibile nel prezzo degli strumenti finanziari, che siano o meno quotati, ovvero a menomare la fiducia riposta dal pubblico nella stabilità patrimoniale di banche e gruppi bancari.

La prima condotta vietata dalla norma è quella della divulgazione, ossia della comunicazione ad un numero indeterminato di persone, di fatti materiali non rispondenti al vero.

La seconda è invece integrata dal compimento di operazioni simulate, e comprende sia le operazioni che le parti non abbiano inteso in alcun modo realizzare, sia quelle che presentino un' apparenza difforme rispetto a quelle effettivamente volute.

In ultimo, la condotta criminosa può consistere nella predisposizione di artifici di vario genere (quali, a titolo meramente esemplificativo, information based manipulation, action based manipulation o trade based manipulation), purchè idonei a conseguire l'effetto vietato dalla norma.

Ai fini della sussistenza del reato, non è necessario che il soggetto che pone in essere la condotta persegua un fine particolare e ulteriore, rispetto alla fattispecie individuata all'interno dello stesso art. 2637; in particolare, non rileva se questi abbia o meno agito al fine di conseguire un ingiusto profitto o vantaggio per sè o per gli altri.

NOTE: Tale reato, avendo rilievo prevalentemente negli enti emittenti quotati o per le società da essi controllate, viene riportata in questa sede solo per completezza della disamina dei reati



Riferimenti giuridici Allegato 1 MRA

previsti dal Decreto 231/01 ma , data la sua natura , al momento non trova applicazione nel Marina di Capri.

Reati contro la Personalità dello Stato (articolo 25 quater)

Reati commessi con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

TESTO :*Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni. Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un' istituzione o un organismo internazionale. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.*

NOTE: Con l'articolo 3 della Legge 7/2003 sono stati inseriti nel novero dei reati previsti dal Decreto 231, attraverso l'art. 25-quater, i reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico. In particolare, il terzo comma del citato articolo prevede che se l'Ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

1. In relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecunarie:



Riferimenti giuridici Allegato 1 MRA

- a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecunaria da duecento a settecento quote;*
- b) se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecunaria da quattrocento a mille quote.*

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, di applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti, diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.

Tra le altre fattispecie astrattamente configurabili si rilevano, inoltre, quelle rubricate sotto la dizione di "assistenza" (quali ad esempio: articolo 270 ter c.p.- assistenza agli associati; articolo 307 c.p.- assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata; articolo 418 c.p.- assistenza agli associati-associazione mafiosa) nei quali la condotta di reato si traduce in un sostegno logistico o nella messa a disposizione di rifugio, vitto, ospitalità, mezzi di trasporto o strumenti di comunicazione.

Per effetto del richiamo operato dal comma 4 del nuovo articolo 25 quater del D. Lgs 231/2001 assumono rilevanza prevalentemente le seguenti fattispecie di reato previste dalle convenzioni internazionali di contrasto al fenomeno del terrorismo:



Riferimenti giuridici Allegato 1 MRA

Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo- dicembre 1999
(art.2)

TESTO:

1. Commette reato ai sensi della presente Convenzione ogni persona che, con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illecitamente e deliberatamente fornisce o raccoglie fondi nell'intento di vederli utilizzati, o sapendo che saranno utilizzati, in tutto o in parte, al fine di commettere:

a) un atto che costituisce reato ai sensi e secondo la definizione di uno dei trattati enumerati nell'allegato;

b) ogni altro atto destinato ad uccidere o a ferire gravemente un civile o ogni altra persona che non partecipa direttamente alle ostilità in una situazione di conflitto armato quando, per sua natura o contesto, tale atto sia finalizzato ad intimidire una popolazione o a costringere un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere, un atto qualsiasi.

2. omissis

3. Affinché un atto costituisca reato ai sensi del paragrafo 1, non occorre che i fondi siano stati effettivamente utilizzati per commettere un reato di cui ai commi a) o b) del paragrafo 1 del presente articolo.

4. Commette altresì reato chiunque tenti di commettere reato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.

5. omissis

Il menzionato articolo, inoltre, rinvia a numerose convenzioni internazionali aventi l'obiettivo di reprimere gli atti di terrorismo (a titolo esemplificativo si riportano: Protocollo per la repressione di atti illeciti diretti contro la sicurezza delle installazioni fisse sulla piattaforma continentale-Roma, 10 marzo 1988-,Convenzione internazionale per la repressione degli attentati terroristici con esplosivo, adottata dall' Assemblea generale delle Nazioni Unite il 15 dicembre 1997, ecc.).



Riferimenti giuridici Allegato 1 MRA

Si osservi da ultimo che in considerazione della genericità del rinvio operato dal nuovo articolo 25 quater del D.Lgs 231/2001 qualunque fattispecie di reato con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico potrebbe venire in rilievo ai fini dell'estensione della responsabilità all'Ente.

NOTE: Tali fattispecie di reato, viene riportata in questa sede solo per completezza della disamina dei reati previsti dal Decreto 231/01 ma, data la sua natura, non trova applicazione nel Marina di Capri.

Reati contro la Personalità Individuale (articolo 25 quater e quinquies)

Art. 25 quater 1 D.Lgs 231/2001 "Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili".

La ratio della norma è ravvisabile nella volontà del legislatore di sanzionare enti che si rendano responsabili di non aver impedito l'effettuazione all'interno della loro struttura di pratiche mutilative vietate.

TESTO:

Art. 583 bis "Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili"

Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo

Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità.

La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro.



Riferimenti giuridici Allegato 1 MRA

Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia.

art 600 e ss. c.p. "Reati in tema di Tratta di persone"

Tali sono stati introdotti con l'articolo 5 della Legge 228/2003, che ha inserito un nuovo art.25-quinquies nel D.Lgs. 231/2001.

Più in particolare, si prevede che, in relazione alla commissione dei " Delitti contro la personalità individuale" l' Ente possa essere chiamato a rispondere dei delitti di cui agli articoli:

- 600 (Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù);
- 600-bis (Prostituzione minorile);
- 600-ter (Pornografia minorile);
- 600- quater (Detenzione di materiale pornografico);
- 600- quinquies (Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile);
- 601 (Tratta di persone);
- 602 (Acquisto e alienazione di schiavi).

Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui agli artt. 600, 600-bis primo comma, 600-ter primo e secondo comma, 600-quinquies, 601 e 602 del c.p., si applicano all'Ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2 del Decreto, per una durata non inferiore ad un anno.

Infine, se l' ente o una sua unità viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei menzionati reati, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività (c.d. impresa intrinsecamente illecita, ai sensi dall'articolo 16, comma3, D.Lgs. 231).



Riferimenti giuridici Allegato 1 MRA

Si riportano di seguito, le previsioni di reato rilevanti, per come novellate per effetto dell'entrata in vigore della Legge 228/2003:

Art. 600 c.p.. "Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù"

TESTO:

Chiunque esercita su una persona, anche al fine di sottoporla al prelievo di organi, poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o di una situazione di inferiorità fisica o psichica o approfittamento di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.

Art.600- bis c.p.. (Prostituzione minorile)

TESTO:

Chiunque induce alla prostituzione di età inferiore agli anni diciotto ovvero ne favorisca o sfrutta la prostituzione è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da 15.493 euro a 154.937 euro.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa fra i quattordici ed i sedici anni, in cambio di denaro o di altra utilità



Riferimenti giuridici Allegato 1 MRA

economica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni o con la multa non inferiore a 5.164 euro. La pena è ridotta di un terzo se colui che commette il fatto è persona minore degli anni diciotto.

TESTO:

Art. 600-ter c.p.. (Pornografia minorile)

Chiunque sfrutta minore degli anni diciotto al fine di realizzare esibizioni pornografiche o di produrre materiale pornografico è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da 25.882 euro a 258.228 euro.

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 2.582 euro a 51.645 euro.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, consapevolmente cede ad altri, anche a titolo gratuito, materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa da 1.49 euro a 5.164 euro.

TESTO:

Art. 600- quater c.p..(Detenzione di materiale pornografico)

Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o dispone di materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa non inferiore a 1.549 euro.

TESTO:



Riferimenti giuridici Allegato 1 MRA

Art. 600- quinquies c.p.. (Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile)

Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da 15.493 euro a 154.937 euro.

TESTO:

Art. 601 c.p..(Tratta di persone)

Chiunque commette tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 600 ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al medesimo articolo, la induce mediante inganno o la costringe mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se i delitti di cui al presente articolo sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.

TESTO:Art. 602 c.p.. (Acquisto e alienazione di schiavi)

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'art.601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se la persona offesa è minore degli anni diciotto ovvero se i fatti di cui al primo comma sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.



Riferimenti giuridici Allegato 1 MRA

NOTE: Finalità delle norme citate è contrastare aspramente il fenomeno delle "nuove schiavitù" quali prostituzione, tratta degli essere umani, sfruttamento dei minori, accattonaggio, attività strettamente collegate al proliferare della criminalità organizzata e delle "nuove mafie", costituendone la linfa finanziaria vitale.

Sembrerebbe potersi escludere, ai fini che in questa sede interessano, la rilevanza pratica delle fattispecie di cui sopra (rispettivamente rubricati "prostituzione minorile", "pornografia minorile", "detenzione di materiale pornografico" e "iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile"), tutte caratterizzate da una esplicita matrice "sessuale".

L'unica possibile fattispecie di reato ipoteticamente e astrattamente applicabile nel Marina di Capri è l'art. 600 c.p. Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù -

Abuso di Mercato (articolo 25 sexies)

Tale reato è stato introdotto con l'art. 9 della Legge 18 Aprile 2005 n°62 (Legge comunitaria 2004) che ha introdotto l'art. 25-sexies "Abusi di mercato". Più in particolare si prevede che:

1. In relazione ai reati di abuso di *informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato* previsti dalla parte V, titolo I-bis, capo II, del Testo Unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applica all'ente la sanzione pecunaria da quattrocento a mille quote.
2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.

NOTE: Tale reato, avendo rilievo prevalentemente negli enti emittenti quotati o per le società da essi controllate, viene riportata in questa sede solo per completezza della disamina dei reati previsti dal Decreto 231/01 ma, data la sua natura, non trova applicazione nel Marina di Capri.

Reati transnazionali (artt. 3 e 10 della L. n. 146/2006)



Riferimenti giuridici Allegato 1 MRA

TESTO: I reati che, qualora fossero transnazionali, implicherebbero una responsabilità amministrativa per l'ente sono:

Associazione per delinquere (art. 416 c.p.) e Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.)
Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater D.P.R. n. 43 del 1973) e Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. n. 309 del 1990), per i quali si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da quattrocento a mille quote e le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del D.Lgs. 231/01 (interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi) per una durata non inferiore ad un anno

NOTE: Si considera reato transnazionale "il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- a) sia commesso in più di uno Stato;
- b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminale in più di uno Stato.
- d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro stato.

Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati sopra indicati, si applica all'ente



Riferimenti giuridici Allegato 1 MRA

la sanzione amministrativa dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del D.Lgs. 203/01.

Ricettazione – Riciclaggio - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (articolo 25 octies)

Il Decreto Legislativo n.231/07 contiene modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e in particolare l'estensione della responsabilità dell'ente ai reati di ricettazione (art.648 c.p.), riciclaggio (art.648-bis c.p.) e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art.648-ter c.p.).

RICETTAZIONE

TESTO. L'articolo 648 codice penale punisce : “Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, nel quale egli non sia concorso, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere ed occultare”.

NOTE:

Il trattamento sanzionatorio per questa fattispecie incriminatrice è, in un autonomo caso, quello della reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.330. Invece, la pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 516, se il fatto è di particolare tenuità.

L'interesse tutelato dall'articolo 648 c.p. è l'incriminazione di traffici lucrosi e non che abbiano per oggetto le cose provenienti da delitti. La ratio è quella di rafforzare la tutela del bene giuridico patrimonio, sanzionando penalmente condotte che possono servire agli autori di altri illeciti contro il patrimonio di trarre profitto dalla propria condotta.



Riferimenti giuridici Allegato 1 MRA

Il presupposto della ricettazione è l'esistenza di un delitto anteriore, ma non è necessario che tale delitto sia giudizialmente accertato nei confronti dell'autore del reato. A tal proposito, infatti, ai fini della responsabilità per ricettazione, basta che il fatto della provenienza delittuosa delle cose acquistate, ricevute od occultate, con la consapevolezza della loro illecita provenienza, risulti positivamente al giudice chiamato a conoscere della ricettazione, anche se rimanga ignoto l'autore del delitto principale.

L'elemento oggettivo della fattispecie criminosa prevista e punita dall'articolo 648 c.p. è comprensivo di una multiforme serie di attività successive ed autonome, rispetto alla consumazione del delitto presupposto, finalizzate al conseguimento di un profitto (ricezione, acquisto, occultamento o qualunque forma di intervento nel fare acquistare il bene). La nozione di profitto prevista dall'art. 648 c.p. comprende non solo il lucro, ma qualsiasi utilità, anche non patrimoniale, che l'agente si proponga di conseguire.

Per quel che concerne il momento consumativo di tale fattispecie incriminatrice c'è da affermare che la ricettazione è un reato istantaneo che si consuma nel momento in cui il soggetto agente consegue il pieno possesso della cosa. Invece, nella sola ipotesi dell'acquisto si consuma nel momento dell'accordo sulla cosa e sul prezzo.

Sotto il profilo del soggetto attivo si tratta di un reato comune perché può essere commesso da chiunque. Trattasi altresì di reato di danno, in quanto richiede l'offesa in senso naturalistico del bene protetto. Inoltre, è un reato di evento ed a forma libera, poiché la condotta tipica non è prestabilita dal legislatore.

L'elemento psicologico del reato è quello del dolo specifico, poiché oltre alla coscienza e volontà del fatto tipico, vi è l'ulteriore scopo di procurare a sé o ad altri un profitto. Alcuni autori,



Riferimenti giuridici Allegato 1 MRA

tuttavia, sostengono che l'elemento psicologico della ricettazione consta di entrambi i profili del dolo generico e specifico.

RICICLAGGIO

TESTO: L'articolo 648- *bis* così recita : “ *Fuori dai casi di concorso nel reato, chi al fine di procurare a sé o altri un profitto, acquista, riceve o occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10329.*” .

L a pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 516 se il fatto è di particolar tenuità.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

TESTO: I nuovo testo, dell'articolo 648- *ter*, sotto la rubrica “ Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita ” *recita* : “ *Chiunque, fuori dai casi di concorso nel reato e dai casi previsti dagli articoli 648 e 648- bis , impiega in attività economica o finanziaria denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da eruo 1.032 a euro 15.493.. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un attività professionale. La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648. Si applica l' ultimo comma dell' articolo 648 ”*



Riferimenti giuridici Allegato 1 MRA

NOTE: All'ente o alla società, a cui appartiene l'autore materiale dei reati sopra descritti, possono essere applicate sia sanzioni pecuniarie che interdittive; queste ultime non possono essere disposte per una durata superiore ai due anni e sono rappresentate da:

- a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- c) il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi

L'applicazione delle sanzioni interdittive può compromettere la continuità dell'azienda e mettere in pericolo seriamente l'attività della società.

La condotta sanzionabile ex articolo 648- ter è qualificata da un dolo generico, costituito dalla coscienza e volontà rispettivamente della provenienza e dell'impiego del denaro, beni o utilità.

In conclusione, è l'esigenza di evitare che un certo capitale, già liberato della sua matrice "sporca", possa essere impiegato lecitamente, sta alla base dell'introduzione dell' articolo 648-ter nel Codice penale.

La disposizione prevede che per le società che adottano Modelli di Gestione e Controllo ai sensi del Dlgs. 231/01, l'Organo di Vigilanza deve svolgere una specifica attività di controllo finalizzata a verificare il rispetto della normativa in materia di contrasto al riciclaggio di proventi illeciti. In particolare, l'Organismo di vigilanza deve informare con tempestività l'autorità di vigilanza di settore, o il titolare dell'attività, nel momento in cui vi siano elementi utili per



Riferimenti giuridici Allegato 1 MRA

“sospettare”, o per giustificare come elementi certi, che sono in corso, o sono già state commesse, o tentate, attività di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo da parte dei soggetti alle dipendenze della società.

Il sospetto è desunto dalle caratteristiche, entità, natura dell'operazione o da qualsivoglia circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli elementi a disposizione dei segnalanti, acquisiti nell'ambito dell'attività svolta ovvero a seguito del conferimento di un incarico.

In sostanza se la mappatura dei rischi rileva che il riciclaggio e il finanziamento al terrorismo rappresentano reati a rischio l'Organo di Vigilanza ha specifici obblighi di segnalazione delle operazioni sospette alle Autorità di Vigilanza e al legale rappresentante.

Ulteriori obblighi di comunicazione al Ministero dell'Economia e all'UIF sono posti a carico dell'ODV se durante lo svolgimento dei compiti affidati viene a conoscenza di specifiche violazioni previste dalla normativa antiriciclaggio ed è questa l'ipotesi che si ritiene possa ipoteticamente essere applicabile per il Marina di Capri.

L'articolo 49 del Dlgs. 231 del 2007 (in vigore dal 30 aprile 2008) e le successive modifiche e integrazioni intervenute, hanno introdotto le seguenti misure ulteriori per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore:

- 1) Sono vietati i pagamenti in denaro contante effettuati a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore dell'operazione, anche frazionata, è complessivamente pari o superiore a 1000,00 euro . Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A.



Riferimenti giuridici Allegato 1 MRA

- 2) Non possono essere emessi assegni bancari, postali, circolari, vaglia postali e cambiari, per importi pari o superiori ad € 1000,00 senza la clausola “non trasferibile” e senza aver indicato il nome o la ragione sociale del beneficiario.
 - 3) Le banche e Poste Italiane potranno consegnare solamente assegni con la scritta “non trasferibile”.
 - 4) Possono essere girati solo gli assegni emessi in forma libera e per importi inferiori ad € 1000,00
 - 5) Sugli assegni già in proprio possesso di importo superiore ad € 1000,00, dovrà essere apposta sempre la dicitura “non trasferibile”.
 - 6) Non è più possibile aprire libretti di deposito al portatore per un importo pari o superiore ad € 1000,00.
- Autoriciclaggio (art. 648 ter 1 c.p.) : Il reato è stato introdotto con la legge 186/2014 nell'articolo 25octies del Dlgs.231/01 e prevede:

TESTO: Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il



Riferimenti giuridici Allegato 1 MRA

denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale. La pena e' aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale. La pena e' diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto. .

Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (articolo 25 septies)

Le disposizioni contenute nella Legge 123/2007 , entrata in vigore il 25 agosto 2007, hanno esteso la responsabilità delle imprese anche ai reati di *omicidio colposo* e di *lesioni gravi o gravissime* commesse in violazione della normativa antinfortunistica.

L'art. 9 della 127/2001 stabilisce che dopo l'art. 25 sexies del Dlgs 231/2001 è inserito il seguente:

TESTO: art. 25 septies: *Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime*, commesse con la violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

In relazione ai delitti di cui artt. 589 c.p. (omicidio colposo) e 590 c. p . (lesioni personali colpose), commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a mille quote. Sarà oggetto di valutazione del giudice stabilire l'importo della singola quota, che, come previsto dall'art.10 del Dgls. 231/01 ,varia da un minimo di euro 258 ad un massimo di euro 1549.

Nel caso di condanna per uno dei delitti sopra specificati (Omicidio colposo – lesioni personali colpose) è prevista l'applicazione delle sanzioni interdittive ex art. 9 del Dlgs. 231/01:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;



Riferimenti giuridici Allegato 1 MRA

- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi

L'applicazione delle sanzioni interdittive dovrà essere di durata non inferiore a tre mesi e non superiore a un anno.

NOTE:

La lesione personale è grave (art. 583 c. p) :

- se dal fatto deriva una malattia che mette in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni
- se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

La lesione personale è gravissima (art. 583 c.p) , e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva:

- una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- la perdita di un senso
- la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero un permanente e grave difficoltà della favella,
- la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso

Secondo le nuove disposizioni emesse per contrastare il fenomeno delle "morti bianche" l'ente è responsabile anche per i reati colposi compiuti dai propri dirigenti e/o collaboratori, perché



Riferimenti giuridici Allegato 1 MRA

viene contestato alla società di aver trascurato l'adozione di idonei strumenti per la prevenzione degli infortuni.

L'intervento normativo è particolarmente rilevante perché viene prevista la responsabilità degli enti per reati di natura colposa.

Tale circostanza impone un coordinamento con l'art. 5 del decreto, che definisce il criterio oggettivo di imputazione della responsabilità dell'ente, subordinandola all'esistenza di un interesse o vantaggio per l'ente.

Il criterio dell'"interesse" risulta tuttavia incompatibile con i reati di natura colposa, proprio perché non è configurabile rispetto a essi una finalizzazione soggettiva dell'azione. Pertanto, nelle ipotesi di commissione dei reati contemplati dall'art. 25-septies, la responsabilità prevista dal D. Lgs. n. 231/2001 è configurabile solo se dal fatto illecito ne sia derivato un vantaggio per l'ente, che, nel caso di specie, potrebbe essere rinvenuto in un risparmio di costi o di tempi. Altro profilo di incompatibilità risiede nel mancato coordinamento della nuova normativa con l'esimente di cui all'art. 6 del decreto, nella parte in cui richiede la prova della elusione fraudolenta del modello organizzativo, sicuramente incompatibile con una condotta colposa.

A tal proposito, l'impasse si potrebbe superare facendo ricorso ad una interpretazione che, tenendo conto del diritto di difesa e del principio di uguaglianza, permetta di prescindere da tale prova o, quantomeno di disancorare il concetto di "elusione fraudolenta" dalle tipiche fattispecie proprie del Codice Penale e di assumerlo in termini di intenzionalità della sola condotta dell'autore (e non anche dell'evento) in violazione delle procedure e delle disposizioni interne predisposte e puntualmente implementate dall'azienda per prevenire la commissione degli illeciti di cui si tratta o anche soltanto di condotte a tali effetti "pericolose".

Questa interpretazione si fonda sui seguenti presupposti.

a) Le condotte penalmente rilevanti consistono nel fatto, da chiunque commesso, di cagionare la morte o lesioni gravi/gravissime al lavoratore, per effetto dell'inosservanza di norme antinfortunistiche.



Riferimenti giuridici Allegato 1 MRA

b) In linea teorica, soggetto attivo dei reati può essere chiunque sia tenuto ad osservare o far osservare la norme di prevenzione e protezione. Tale soggetto può quindi individuarsi, ai sensi del D. Lgs. n. 626/1994 e ora dal TU 81/2008, nei datori di lavoro, nei dirigenti, nei preposti, nei soggetti destinatari di deleghe di funzioni attinenti alla materia della salute e sicurezza sul lavoro, nonché nei medesimi lavoratori.

c) Nella previsione del codice penale, le fattispecie delittuose contemplate dagli artt. 589 e 590 sono caratterizzate dall'aggravante della negligente inosservanza delle norme antinfortunistiche.

L'elemento soggettivo, dunque, consiste nella c.d. colpa specifica, ossia nella volontaria inosservanza di norme precauzionali volte a impedire gli eventi dannosi previsti dalla norma incriminatrice.

d) Il concetto di colpa specifica rimanda all'art. 43 c.p., nella parte in cui si prevede che il delitto è colposo quando l'evento, anche se preveduto ma in ogni caso non voluto dall'agente, si verifica a causa dell'inosservanza di norme di leggi, regolamenti, ordini o discipline.

e) L'individuazione degli obblighi di protezione dei lavoratori è tutt'altro che agevole, infatti oltre al D. Lgs. n. 626/1994 e agli altri specifici atti normativi in materia, la giurisprudenza della Cassazione ha precisato che tra le norme antinfortunistiche di cui agli artt. 589, co. 2, e 590, co. 3, c.p., rientra anche l'art. 2087 c.c., che impone al datore di lavoro di adottare tutte quelle misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica dei lavoratori.

Appare opportuno precisare e concludere che:

- l'art. 2087 c.c. introduce l'obbligo generale contrattuale per il datore di lavoro di garantire la massima sicurezza tecnica, organizzativa e procedurale possibile;
- conseguentemente l'elemento essenziale ed unificante delle varie e possibili forme di responsabilità del datore di lavoro, anche ai fini dell'applicabilità dell'art. 25-septies del D.Lgs. n. 231/2001, è uno solo ed è rappresentato dalla mancata adozione di tutte le misure di



Riferimenti giuridici Allegato 1 MRA

sicurezza e prevenzione tecnicamente possibili e concretamente attuabili (come specificato dall'art. 3, comma1, lett. b), del D. Lgs. n. 626/1994), alla luce dell'esperienza e delle più avanzate conoscenze tecnico-scientifiche.

f) A specificare ulteriormente il generico dettato legislativo, può giovare la sentenza della Corte Costituzionale n. 312 del 18 luglio 1996 secondo cui l'obbligo generale di massima sicurezza possibile deve fare riferimento alle misure che nei diversi settori e nelle diverse lavorazioni, corrispondono ad applicazioni tecnologiche generalmente praticate e ad accorgimenti generalmente acquisiti, sicché penalmente censurata è solo la deviazione del datore di lavoro dagli standard di sicurezza propri, in concreto ed al momento, delle singole diverse attività produttive.

g) Il novero degli obblighi in materia antinfortunistica si accresce ulteriormente ove si consideri che secondo la migliore dottrina e la più recente giurisprudenza l'obbligo di sicurezza in capo al datore di lavoro non può intendersi in maniera esclusivamente statica quale obbligo di adottare le misure di prevenzione e sicurezza nei termini sopra esposti (forme di protezione oggettiva) ma deve al contrario intendersi anche in maniera dinamica implicando l'obbligo di informare e formare i lavoratori sui rischi propri dell'attività lavorativa e sulle misure idonee per evitare i rischi o ridurli al minimo (forme di protezione soggettiva).

h) Il datore di lavoro che abbia, secondo i criteri sopra esposti, adempiuto agli obblighi in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro (sia generali ex art. 2087 c.c. che speciali ex D.Lgs. n. 626/1994 ora TU 81/2008), è responsabile del solo evento di danno che si sia verificato in occasione dell'attività di lavoro e abbia un nesso di derivazione effettiva con lo svolgimento dell'attività lavorativa. La giurisprudenza prevede infatti una interruzione del nesso di causalità tra la condotta dell'agente e l'evento lesivo ogni qual volta la condotta del lavoratore sia da considerare abnorme, ossia strana e imprevedibile e perciò stesso si ponga al di fuori di ogni possibilità di controllo da parte delle persone preposte all'applicazione delle misure di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro. Conseguentemente rimangono fuori dall'ambito di



Riferimenti giuridici Allegato 1 MRA

rilevanza normativa (ai fini della responsabilità civile e penale) gli infortuni derivanti dalla sussistenza del cd. rischio elettivo ossia il rischio diverso da quello a cui il lavoratore sarebbe ordinariamente esposto per esigenze lavorative ed abnorme ed esorbitante rispetto al procedimento di lavoro e che il lavoratore affronta per libera scelta con atto volontario puramente arbitrario per soddisfare esigenze meramente personali.

Il quadro sopra esposto, sia pure in termini di estrema sintesi, riferito alla complessità dei presupposti formali e sostanziali della responsabilità del datore di lavoro per violazione di norme antinfortunistiche, consente di concludere che di fatto, con l'entrata in vigore della L.n.123/2007, ogni azienda che registri una consistente frequenza di infortuni gravi, dovrebbe considerare inaccettabile il "rischio" di incorrere, oltre che nelle responsabilità di matrice civile e penale tipiche della materia, anche nelle ulteriori sanzioni del D. Lgs. n. 231/2001, per il fatto di non aver predisposto ed efficacemente attuato un idoneo Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

Con riferimento ai profili di rilevanza ex lege n. 123/2007, il Modello Organizzativo, per essere efficacemente attuato, potrà utilmente essere integrato con il "sistema" degli adempimenti aziendali nascenti dagli obblighi di prevenzione e protezione imposti dall'ordinamento legislativo e, qualora presenti, con le procedure interne nascenti dalle esigenze di gestione della sicurezza sul lavoro.

Da qui l'opportunità che l'azienda ponga in essere azioni mirate volte garantire la suddetta integrazione (anche in vista della successiva eventuale verifica da parte del Giudice) ed in particolare:

- effettuazione di una mappatura del rischio approfondita e orientata secondo le specificità dell'attività produttiva presa in considerazione;
- attenta verifica ed eventuale integrazione delle procedure interne di prevenzione ai sensi dei principi ex D. Lgs. n. 231/2001 in coerenza con la specificità dei rischi di violazione delle norme richiamate dall'art. 25-septies del D. Lgs. n. 231/2001; a tal fine sarà importante tenere conto di



Riferimenti giuridici Allegato 1 MRA

tutte le attività già svolte, anche in materia di gestione della sicurezza, armonizzandole anche ai fini dell'allineamento a quanto previsto dal D. Lgs. n. 231/2001, evitando inutili quanto costose duplicazioni;

- valutazione ed individuazione dei raccordi tra i vari soggetti coinvolti nel sistema di controllo ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 e delle normative speciali in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, con particolare riferimento alla previsione di un sistema integrato di controllo riguardante il Responsabile dei servizi di prevenzione e protezione (RSPP o altro soggetto giuridicamente equivalente) qualificabile come controllo tecnico-operativo o di primo grado, e l'Organismo di Vigilanza incaricato del controllo sulla efficienza ed efficacia delle procedure rilevanti ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 o di secondo grado.

E' da tenere presente che il Decreto Legislativo n.81/2008 ha riformato la materia della sicurezza sul luogo di lavoro, abrogando (una volta entrati in vigore i decreti attuativi) il precedente D. Lgs. n.626/94, oltre a tutte le disposizioni incompatibili con i nuovi principi dettati in materia.

Quasi tutti gli obblighi specificati sub art.18 erano già previsti dal vecchio Decreto Legislativo n.626; sono confermati (in capo al datore di lavoro o al dirigente) quelli relativi alla nomina del medico competente, alla designazione dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzioni incendi e lotta antincendio, di evacuazione, di salvataggio, di primo soccorso e di gestione dell'emergenza, così come, in generale, l'obbligo di organizzazione del Servizio di Prevenzione e Protezione e la nomina del suo Responsabile.

È previsto e sottolineato, inoltre, l'obbligo di fornire al lavoratore ogni misura necessaria e dispositivo idonei alla protezione individuale del lavoratore (artt. 71 e 74), in favore del quale deve essere organizzata una costante attività di formazione, aggiornamento, addestramento ed informazione relativa all'attività da compiere, alla eventuale modificazione del ciclo produttivo o introduzione di nuovi strumenti di lavoro.



Riferimenti giuridici Allegato 1 MRA

Inoltre, dalla data di entrata in vigore del TU il datore di lavoro è tenuto a comunicare all'INAIL, ai fini statistici ed informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento. Ai fini assicurativi, invece, il datore di lavoro, deve comunicare le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno tre giorni (art.18 lett. r). Con cadenza annuale, invece, devono essere comunicati all'INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

Il legislatore ha poi previsto, all'art.35, che nelle aziende che occupano più di 15 dipendenti il datore di lavoro debba indire, almeno una volta l'anno, una riunione periodica di cui ha anche disciplinato i partecipanti, attività e funzioni.

Agli artt. 36 e 37 sono stati poi specificati i requisiti e le attività di formazione, informazione e addestramento che il datore di lavoro deve imprescindibilmente porre in essere, allorché sia chiamato ad organizzare il modello di gestione e organizzazione, nonché il Servizio di prevenzione e protezione; ciò, evidentemente, al fine di modulare il suo coinvolgimento ed il suo complessivo regime di responsabilità, in caso di infortuni sul luogo di lavoro.

Con riferimento, più in generale, all'attività del medico competente, benché il TU si riferisca solo a quest'ultimo (ponendo solo in capo a quest'ultimo doveri ed obblighi), non può escludersi una responsabilità solidale del datore di lavoro, in tema di organizzazione della sorveglianza sanitaria e di vigilanza sulla stessa, affinché tutti gli adempimenti siano compiuti correttamente (artt.40 e 41).

Il valore dei giudizi di idoneità emessi dal medico competente è, ovviamente, vincolante per il datore di lavoro; è stata tuttavia introdotta la possibilità di proporre ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all'organo di vigilanza territorialmente competente (art.41, IX comma).

Come detto, alla lett. d) dell'art.2 "Definizioni", a proposito del modello di organizzazione e di gestione, il TU richiama proprio il modello organizzativo e gestionale per l'attuazione e definizione di una politica aziendale per la salute e la sicurezza, di cui all'art.6, I comma lett. a)



Riferimenti giuridici Allegato 1 MRA

del D. Lgs. n.231/2001, con la finalità di prevenire i reati di cui agli artt. 589 e 590, III comma c.p.

In sede di prima applicazione del TU, si presumono conformi ai requisiti previsti dalla novella i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee Guida UNI – INAIL per un sistema di gestione della salute e della sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al british Standard OHSAS 18001:2007.



Riferimenti giuridici Allegato 1 MRA

Reati in materia di Criminalità organizzata (art. 24 ter)

Le ipotesi di reato che Legge 15 luglio 2009 n. 94 ha aggiunto nel dettato del Dlgs. 231 /2001 all'art. 24 ter: sono:

- Associazione per delinquere (art. 416 c. p ., ad eccezione del sesto comma)
- Associazione a delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù , alla tratta di persone,all'acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 del Dlgs. 286/1998 che prevede che “ Il vettore aereo, marittimo o terrestre, è tenuto ad accertarsi che lo straniero trasportato sia in possesso dei documenti richiesti per l'ingresso nel territorio dello Stato, nonché a riferire all'organo di polizia di frontiera dell'eventuale presenza a bordo dei rispettivi mezzi di trasporto di stranieri in posizione irregolare. In caso di inosservanza anche di un solo degli obblighi di cui al presente comma, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 3.500 a euro 5.500 per ciascuno degli stranieri trasportati. Nei casi più gravi è disposta la sospensione da uno a dodici mesi, ovvero la revoca della licenza, autorizzazione o concessione rilasciata dall'autorità amministrativa italiana inerenti all'attività professionale svolta e al mezzo di trasporto utilizzato. Si osservano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.”
- Associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c. p.)
- Scambio elettorale politico – mafioso (art. 416 ter c. p)
- Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c. p.)
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope Art. 74 DPR 9 ottobre 1990 n. 309);
- Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione , detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra, o tipo guerra o parti di



Riferimenti giuridici Allegato 1 MRA

esse, di esplosivi. Di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparto (art. 407, co. 2, lettera a) numero 5) c.p.p.).

Associazione per delinquere (art. 416 c. p) :

TESTO: Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie sia applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è diretta a commettere uno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

Associazione di tipo mafioso (art. 416 – bis c. p)

TESTO

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da sette a dodici anni.

Coloro che promuovono , dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da nove a quattordici anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il



Riferimenti giuridici Allegato 1 MRA

controllo di attività economiche, concessioni, autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire o ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da nove a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dodici a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di chi gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni comunque localmente denominate, anche straniere. Che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 ter. C.p.)

TESTO

La pena stabilita dal primo comma dell'articolo 416 bis si applica anche a chi ottiene la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416 bis in cambio della erogazione di denaro.

- Sequestro di persona a scopo di rapina o estorsione (art. 630 c. p.)

TESTO

Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.



Riferimenti giuridici Allegato 1 MRA

Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole e' punito con la reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo. Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'art. 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena e' della reclusione da sei a quindici anni. Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attivita' delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorita' di polizia o l'autorita' giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo e' sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.

Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma e' sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma e' sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono piu' circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non puo' essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma. I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo .

- Art. 74. (Legge 26 giugno 1990, n. 162, artt. 14, comma 1, e 38, comma 2). Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope.

TESTO

. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'art. 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.



Riferimenti giuridici Allegato 1 MRA

2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.
3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.
4. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.
5. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'art. 80.
6. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'art. 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'art. 416 del codice penale.
7. Le pene previste dai commi 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.
8. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'art. 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'art. 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.

NOTE

L'inserimento dei delitti contro la criminalità organizzata tra i reati presupposto previsti dal Dlgs. 231/01 non rappresenta una novità assoluta. Infatti l'art. 10 della Legge 146/2006 (ratifica della Convenzione ONU sulla lotta alla criminalità organizzata transnazionale) aveva già previsto alcuni delitti associativi nel caso in cui tali reati avessero carattere transazionale. Tale introduzione ed estensione anche nell'ambito nazionale risponde all'esigenza di rafforzare la lotta contro la criminalità di impresa.

I reati di criminalità organizzata sono reati che possono essere compiuti da professionisti o dai responsabili di imprese per accrescere in modo criminale i profitti d'impresa (criminalità



Riferimenti giuridici Allegato 1 MRA

societaria o corporate crime o organizational crime) oppure dai responsabili o addetti di un'impresa contro di questa (criminalità occupazionale).

Al fine della prevenzione dei delitti con finalità associativa, nell'ambito delle attività svolte dal Marina il rischio maggiore è perciò rappresentato dalla "controparte": in concreto quindi la principale attività di prevenzione per questa categoria di reati, come meglio specificato nell'allegato 3 al manuale organizzativo, sarà rappresentata dalla verifica che la persona fisica o giuridica con la quale la Società intrattiene rapporti commerciali sia in possesso di adeguati requisiti di onorabilità e professionalità

Le sanzioni previste per l'Ente sono:

pecuniaria: fino a 500 quote (pari a circa 774.685)

interdittive ex. Art. 9 comma 2 Dlgs. 231/01 (durata fino ad un anno).



Riferimenti giuridici Allegato 1 MRA

Delitti contro l'industria ed il commercio (articolo 25 bis)

Art. 473 Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali

TESTO

Chiunque contraffà o altera i marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, delle opere dell'ingegno o dei prodotti industriali, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire quattro milioni. Alla stessa pena soggiace chi contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati. Le disposizioni precedenti si applicano sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

NOTE :

La decisione del Legislatore di inserire nella gamma dei reati presupposto del decreto n. 231 anche queste tipologie di reato riguardanti la proprietà industriale e intellettuale, rientra nella dura lotta alla contraffazione e prevede l'inasprimento delle pene contro tutte quelle tipologie che danneggiano l'economia nazionale e che violano i diritti del consumatore.

Art. 474 Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi

TESTO

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei delitti preveduti dall'articolo precedente, introduce nel territorio dello Stato per farne commercio, detiene per vendere, o pone in vendita, o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a lire quattro milioni. Si applica la disposizione dell'ultimo capoverso dell'articolo precedente.



Riferimenti giuridici Allegato 1 MRA

NOTE

Tale delitto si presenta come ontologicamente transnazionale e si pone appunto nell'ottica di contrasto al traffico internazionale di prodotti contraffatti, che causa ingenti danni al nostro sistema economico.

Tale reato, considerata l'attività non industriale svolta dal Marina e il non utilizzo di opere dell'ingegno o di prodotti industriali, viene riportata in questa sede solo per completezza della disamina dei reati previsti dal Decreto 231/01 ma, data la sua natura, non trova applicazione nel Marina di Capri.

Art. 513 Turbata libertà dell'industria o del commercio

TESTO

Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio e' punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un piu' grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1032.

Con riguardo ai tipi di attività di impresa protette dalla norma, secondo l'interpretazione dominante vi rientrano tutti i tipi di impresa che rispettino i requisiti di organizzazione, economicità e professionalità stabilito dall'art. 82 c.c., a prescindere dalla soggettività pubblica o privata dell'impresa stessa.

Art. 513 bis Illecita concorrenza con minaccia o violenza

TESTO

Chiunque nell'esercizio di un 'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia, e' punito con la reclusione da due a sei anni. La pena e' aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici

NOTE



Riferimenti giuridici Allegato 1 MRA

L'interesse tutelato in tal caso consiste, secondo la dottrina dominante, nel buon funzionamento dell'intero sistema economico quindi con tale norma si è voluto più che reprimere forme di concorrenza sleale, impedire che tramite comportamenti violenti o intimidatori siano eliminati gli stessi presupposti della concorrenza al fine di acquisire illegittimamente posizioni di preminenza o dominio. In secondo luogo nella libertà delle persone di autodeterminarsi nel settore,

Art. 514 Frodi contro le industrie nazionali

TESTO

Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a lire un milione.

Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprieta' industriale, la pena e' aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.

Art. 515 Frode nell'esercizio del commercio

Chiunque, nell'esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, e' punito, qualora il fatto non costituisca un piu' grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a lire quattro milioni.

Se si tratta di oggetti preziosi, la pena e' della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a lire duecentomila.

NOTE:



Riferimenti giuridici Allegato 1 MRA

Il bene giuridico tutelato in tale ipotesi si sostanzia nella correttezza degli scambi commerciali . Nella maggior parte dei casi tali reati potrebbero corrispondere ad una vera e propria” politica di impresa” conosciuta e avallata dai vertici aziendali.

Tale reato, considerata l’attività svolta dal Marina viene riportata in questa sede solo per completezza della disamina dei reati previsti dal Decreto 231/01 ma , data la sua natura , non trova applicazione nel Marina di Capri.

Art. 516 Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine
TESTO

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine e' punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire due milioni.

NOTE

Anche in tale caso l'interesse tutelato dal legislatore è l'ordine economico e la generalità dei consumatori, che potrebbero essere ingannati nelle proprie scelte di acquisto. Tale reato, considerata l’attività svolta dal Marina viene riportata in questa sede solo per completezza della disamina dei reati previsti dal Decreto 231/01 ma , data la sua natura , non trova applicazione nel Marina di Capri.

Art. 517 Vendita di prodotti industriali con segni mendaci
TESTO

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, e' punito, se il fatto non e' previsto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a lire due milioni.



Riferimenti giuridici Allegato 1 MRA

NOTE

Tale condotta mira a colpire condotte tipiche di falso ideologico, cioè punisce l'utilizzazione di marchi mendaci, vale a dire di quei marchi che senza costituire copia o imitazione di un marchio registrato, per il contenuto o per il rapporto in cui si trovano con il prodotto, sono idonei ad indurre in errore il consumatore.

517-ter. Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (articolo introdotto dall'articolo 15, comma 1, legge n. 99 del 2009)

TESTO

Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

517-quater. Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (articolo introdotto dall'articolo 15, comma 1, legge n. 99 del 2009)



Riferimenti giuridici Allegato 1 MRA

TESTO

Chiunque contraffaccia o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agro - alimentari.

Per i tali reati presupposto di cui all'art. 25 bis.1 in materia di delitti contro l'industria e il commercio l(artt. 513, 515, 516, 517, 517 ter, 517 quater c.p.) le sanzioni previste per l'ente sono:

- pecuniaria fino a 500 quote (pari a circa euro 774.685)

- interdittive non previste

mentre per i reati di cui agli artt. 513 bis e 514 le sanzioni previste per l'ente sono:

- pecuniaria fino a 8800 quote (pari a circa euro 1239.496)

- interdittive: ex art. 9 comma 2 Dlgs 231/01 (fino ad un anno).

NOTA :

Tali reati, considerata l'attività svolta dal Marina di Capri, viene riportata in questa sede solo per completezza della disamina dei reati previsti dal Decreto 231/01 ma , data la sua natura , non trova applicazione.



Riferimenti giuridici Allegato 1 MRA

Delitti in materia di violazione del Diritto di Autore (articolo 25 novies)

Art. 171 comma 1 lett.a.bis e comma 3

TESTO

Salvo quanto disposto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma: mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa; La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 se i reati di cui sopra sono commessi sopra una opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

La violazione delle disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma dell'articolo 68 comporta la sospensione della attività di fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione da sei mesi ad un anno nonché la sanzione amministrativa pecuniaria da da euro 1.032 a euro 5.164.

Art. 171-bis Legge 633/41

TESTO

1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.



Riferimenti giuridici Allegato 1 MRA

2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

Art. 171-ter (Legge 633/41)

TESTO

1. È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque a fini di lucro:

- a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;
- b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;
- c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);
- d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a



Riferimenti giuridici Allegato 1 MRA

qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;

e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;

f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.

f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;

h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102 quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.



Riferimenti giuridici Allegato 1 MRA

2. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque:

a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

a-bis) in violazione dell'art. 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;

b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;

c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.

3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:

a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale;

b) la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati;

c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.

Art. 171-septies Legge 633/41

TESTO

1. La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:



Riferimenti giuridici Allegato 1 MRA

a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;

b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiarare falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge.

Art. 171-octies

TESTO

1. Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 25.822 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi . visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

2. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità

Per tali reati le sanzioni previste per l'Ente sono:

pecuniarie fino a 500 quote (pari a circa euro 774.685)

interdittive : ex art. 9 comma 2 Dlgs. 231/01 (fino ad un anno)

NOTA: Tali reati, considerata l'attività svolta dal Marina, viene riportata in questa sede solo per completezza della disamina dei reati previsti dal Decreto 231/01 ma, data la natura, non trova applicazione.



Riferimenti giuridici Allegato 1 MRA

Delitti contro l'amministrazione della giustizia (articolo 25 decies)

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, di cui all'art. 377 bis c.p.

TESTO

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni”.

NOTE.

In sintesi, si deve affermare che il bene giuridico tutelato dal predetto articolo viene rappresentato dall'interesse alla **genuinità della prova**, così come dal corretto svolgimento dell'amministrazione della giustizia. Più in particolare, il legislatore ha voluto reprimere tutte quelle condotte in grado di creare influenze esterne per turbare la ricerca della verità nel processo. Inoltre, l'elemento psicologico del reato de quo viene rappresentato dal *dolo specifico*, inteso come la coscienza e la volontà del fatto tipico, con l'ulteriore scopo di indurre taluno a comportarsi in un determinato modo.

In relazione alla commissione di tale delitto l'art. 25 decies del Dlgs. 231/01 , prevede che si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.



Riferimenti giuridici Allegato 1 MRA

Reati ambientali (articolo 25 undicies)

L'Articolo 25 undicies concernente i reati ambientali introdotto con il Dlgs. 121/2011 "*Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni*" (GU n.177 del 1-8-2011) entrato in vigore dal 16 agosto 2011 ha introdotto tra i reati presupposto del Dlgs. 231/01 i seguenti reati:

Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette - Articolo 727 bis codice penale

TESTO

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta e' punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4. 000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità' trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta e' punito con l'ammenda fino a 4. 000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

- ***Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto - Articolo 733 bis -***

TESTO

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3. 000 euro.



Riferimenti giuridici Allegato 1 MRA

- Reati ambientali in tema di scarichi di acque reflue industriali - Articolo . 137, commi 2, 3 e 5, del D.Lgs n. 152/2006

TESTO

1. Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, e' punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro.
2. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del decreto 152/2006 , la pena e' dell'arresto da tre mesi a tre anni.
3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, e' punito con l'arresto fino a due anni.
4. *Chiunque violi le prescrizioni concernenti l'installazione e la gestione dei controlli in automatico o l'obbligo di conservazione dei risultati degli stessi di cui all'articolo 131 e' punito con la pena di cui al comma 3.*
5. *Chiunque, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure superi i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province*



Riferimenti giuridici Allegato 1 MRA

autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, e' punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro.

6. Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresì al gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che nell'effettuazione dello scarico supera i valori-limite previsti dallo stesso comma.

7. Al gestore del servizio idrico integrato che non ottempera all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 110, comma 3, o non osserva le prescrizioni o i divieti di cui all'articolo 110, comma 5, si applica la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi e con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

8. Il titolare di uno scarico che non consente l'accesso agli insediamenti da parte del soggetto incaricato del controllo ai fini di cui all'articolo 101, commi 3 e 4, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, e' punito con la pena dell'arresto fino a due anni. Restano fermi i poteri-doveri di interventi dei soggetti incaricati del controllo anche ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 689 del 1981 e degli articoli 55 e 354 del codice di procedura penale.

9. Chiunque non ottempera alla disciplina dettata dalle regioni ai sensi dell'articolo 113, comma 3, e' punito con le sanzioni di cui all'articolo 137, comma 1.



Riferimenti giuridici Allegato 1 MRA

10. Chiunque non ottempera al provvedimento adottato dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 84, comma 4, ovvero dell'articolo 85, comma 2, e' punito con l'ammenda da millecinquecento euro a quindicimila euro.

11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 e' punito con l'arresto sino a tre anni.

12. Chiunque non osservi le prescrizioni regionali assunte a norma dell'articolo 88, commi 1 e 2, dirette ad assicurare il raggiungimento o il ripristino degli obiettivi di qualità delle acque designate ai sensi dell'articolo 87, oppure non ottemperi ai provvedimenti adottati dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 87, comma 3, e' punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da quattromila euro a quarantamila euro.

13. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali e' imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

14. Chiunque effettui l'utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, di acque di vegetazione dei frantoi oleari, nonché di acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari di cui all'articolo 112, al di fuori dei casi e delle procedure ivi previste, oppure non ottemperi al divieto o all'ordine di sospensione dell'attività impartito a norma di detto articolo, e' punito con l'ammenda da euro millecinquecento a euro diecimila o con l'arresto fino ad un anno. La stessa pena si applica a chiunque effettui l'utilizzazione agronomica al di fuori dei casi e delle procedure di cui alla normativa vigente.



Riferimenti giuridici Allegato 1 MRA

- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (Articolo 256 -commi 1 e 3, del D.Lgs n. 152/2006)

TESTO

1. Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 e' punito:

a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;

b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2.

3. Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata e' punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica e' destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale e' realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del partecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.



Riferimenti giuridici Allegato 1 MRA

4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.

5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).

6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.

7. Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli 231, commi 7, 8 e 9, 233, commi 12 e 13, e 234, comma 14, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro.

8. I soggetti di cui agli articoli 233, 234, 235 e 236 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da ottomila euro a quarantacinquemila euro, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Sino all'adozione del decreto di cui all'articolo 234, comma 2, le sanzioni di cui al presente comma non sono applicabili ai soggetti di cui al medesimo articolo 234.

9. Le sanzioni di cui al comma 8 sono ridotte della metà nel caso di adesione effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine per adempiere agli obblighi di partecipazione previsti dagli articoli 233, 234, 235 e 236.



Riferimenti giuridici Allegato 1 MRA

Bonifica dei siti - Articolo 257, commi 1 e 2, del D.Lgs n. 152/2006 - Bonifica dei siti

TESTO

1. Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio e' punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore e' punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.

2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento e' provocato da sostanze pericolose.

3. Nella sentenza di condanna per la contravvenzione di cui ai commi 1 e 2, o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione degli interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale.

4. L'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce condizione di non punibilità per i reati ambientali contemplati da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1.

Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari -Articolo 258, comma 4, secondo periodo, del D.Lgs n. 152/2006 -

TESTO



Riferimenti giuridici Allegato 1 MRA

1. I soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, che non effettuino la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuino in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro; se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.

2. Chiunque omette di tenere ovvero tiene in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui all'articolo 190, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. Se il registro è relativo a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile dell'infrazione e dalla carica di amministratore.

3. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a 15 dipendenti, le misure minime e massime di cui al comma 2 sono ridotte rispettivamente da millequaranta euro a seimiladuecento euro per i rifiuti non pericolosi e da duemilasettanta euro a dodicimilaquattrocento euro per i rifiuti pericolosi. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione.

4. Chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indica nel formulario stesso dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui all'articolo



Riferimenti giuridici Allegato 1 MRA

483 del codice penale nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

5. Se le indicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono formalmente incomplete o inesatte ma i dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge consentono di ricostruire le informazioni dovute, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro. La stessa pena si applica se le indicazioni di cui al comma 43 sono formalmente incomplete o inesatte ma contengono tutti gli elementi per ricostruire le informazioni dovute per legge, nonche' nei casi di mancato invio alle autorità competenti e di mancata conservazione dei registri di cui all'articolo 190, comma 1, o del formulario di cui all'articolo 193.

- Traffico illecito di rifiuti - Articolo 259 , comma 1, Dlgs. 152/2006

TESTO

1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso e' punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena e' aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

2. Alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati relativi al traffico illecito di cui al comma 1 o al trasporto illecito di



Riferimenti giuridici Allegato 1 MRA

cui agli articoli 256 e 258, comma 4, consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto.

-Traffico illecito di rifiuti- Articolo 260, commi 1 e 2, del D.Lgs n. 152/2006- abrogato dal Dlgs. 21/2018 e ora disciplinato all'interno del Codice penale dall'art. 452-quaterdecies "Attività Organizzate per il Traffico illecito di rifiuti"

TESTO

Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.

Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32 bis e 32 ter, con la limitazione di cui all'articolo 33.

Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.

È sempre ordinata la confisca delle cose che servirono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca.

Articolo 260-bis, commi 6, 7 (secondo e terzo periodo), 8 (primo e secondo periodo), del D.Lgs n. 152/2006 - Sistema informativo di controllo della tracciabilità dei rifiuti (articolo introdotto dall'art. 36 del d.lgs. n. 205 del 2010) – ABROGATO

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto legge 135/2018 il SISTRI (**Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti pericolosi**) è stato ufficialmente soppresso, ma in assenza del Sistri e fino alla definizione di un nuovo sistema di tracciabilità telematica dei rifiuti pericolosi, i produttori, i trasportatori e gli altri gestori assicureranno la tracciabilità degli stessi comunque con i documenti cartacei: formulario d'identificazione dei rifiuti durante il trasporto (FIR), registri di carico e scarico e il Modello unico di dichiarazione ambientale (MUD).



Riferimenti giuridici Allegato 1 MRA

-SANZIONI- Articolo 279, comma 5, del D.Lgs n. 152/2006

TESTO

1. Chi inizia a installare o esercisce un impianto e chi esercita una attività in assenza della prescritta autorizzazione ovvero continua l'esercizio dell'impianto o dell'attività con l'autorizzazione scaduta, decaduta, sospesa, revocata o dopo l'ordine di chiusura dell'impianto o di cessazione dell'attività e' punito con la pena dell'arresto da due mesi a due anni o dell'ammenda da duecentocinquantotto euro a milletrentadue euro. Chi sottopone un impianto a modifica sostanziale senza l'autorizzazione prevista dall'articolo 269, comma 8, e' punito con la pena dell'arresto fino a sei mesi o dell'ammenda fino a milletrentadue euro; chi sottopone un impianto ad una modifica non sostanziale senza effettuare la comunicazione prevista dal citato articolo 269, comma 8, e' punito con la pena dell'ammenda fino a mille euro.

2. Chi, nell'esercizio di un impianto o di una attività, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dall'Allegato I alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo e' punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a milletrentadue euro.

3. Chi mette in esercizio un impianto o inizia ad esercitare un'attività senza averne dato la preventiva comunicazione prescritta ai sensi dell'articolo 269, comma 5 o comma 15, o ai sensi dell'articolo 272, comma 1, e' punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a milletrentadue euro.

4. Chi non comunica all'autorità competente i dati relativi alle emissioni ai sensi dell'articolo 269, comma 5, e' punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a milletrentadue euro.



Riferimenti giuridici Allegato 1 MRA

5. *Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.*

6. *Chi, nei casi previsti dall'articolo 281, comma 1, non adotta tutte le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo delle emissioni e' punito con la pena dell'arresto fino ad un anno o dell'ammenda fino a milletrentadue euro.*

7. *Per la violazione delle prescrizioni dell'articolo 276, nel caso in cui la stessa non sia soggetta alle sanzioni previste dai commi da 1 a 6, e per la violazione delle prescrizioni dell'articolo 277 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimila quattrocentonovantatré euro a centocinquantaquattromila novecentotrentasette euro. All'irrogazione di tale sanzione provvede, ai sensi degli articoli 17 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, la regione o la diversa autorità indicata dalla legge regionale. La sospensione delle autorizzazioni in essere e' sempre disposta in caso di recidiva.*

- Reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione- Articolo 1, commi 1 e 2, articolo2, commi 1 e 2, articolo 6, comma 4, articolo 3 bis, comma 1, della L. n. 150/1992-

- Articolo 1(commi 1 e 2)della Legge 150/92

TESTO

1. *Chiunque in violazione di quanto previsto dal decreto del Ministro del commercio con l'estero del 31 dicembre 1983, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 64 del 5 marzo 1984, importa, esporta o riesporta, sotto qualsiasi regime doganale, vende, espone per la vendita, detiene per la vendita, offre in vendita, trasporta, anche per conto terzi, o comunque*



Riferimenti giuridici Allegato 1 MRA

detiene esemplari di specie indicate nell'allegato A, appendice 1, e nell'allegato C, parte 1, del regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio del 3 dicembre 1982, e successive modificazioni, è punito con le seguenti sanzioni:

(a) arresto da tre mesi ad un anno o ammenda da lire quindici milioni a lire duecento milioni;

(b) in caso di recidiva, arresto da tre mesi a due anni o ammenda da lire quindici milioni a sei volte il valore degli animali, piante, loro parti o prodotti derivati oggetto della violazione. Se trattasi di impresa commerciale alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi.

2. L'importazione di oggetti ad uso personale o domestico relativi a specie indicate nel comma 1, effettuata senza la presentazione della prevista documentazione CITES emessa dallo Stato estero ove l'oggetto è stato acquistato, è punita con la sanzione amministrativa da lire tre milioni a lire diciotto milioni. Gli oggetti importati illegalmente sono confiscati dal Corpo Forestale dello Stato.

3. L'esportazione o la riesportazione di oggetti ad uso personale o domestico derivati dagli esemplari di specie indicate nel comma 1 eccetto gli oggetti di pelletteria ad uso personale e le calzature, è consentita previo rilascio di un certificato da parte del servizio certificazione CITES del Corpo Forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo VII, par. 3, della convenzione di Washington.

Articolo 2 (commi 1 e 2) della Legge 150/92

TESTO

1. Chiunque, in violazione di quanto previsto dal decreto del Ministro del commercio con l'estero del 31 dicembre 1983, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 64 del 5



Riferimenti giuridici Allegato 1 MRA

marzo 1984, importa, esporta o riesporta, sotto qualsiasi regime doganale, vende, espone per la vendita, detiene per la vendita, offre in vendita, trasporta, anche per conto terzi, esemplari di specie indicate nell'Allegato A, appendici II e III - escluse quelle inserite nell'Allegato C, parti 1 - e nell'Allegato C, parte 2, del regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio del 3 dicembre 1982, e successive modificazioni, è punito con le seguenti sanzioni:

(a) ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni;

(b) in caso di recidiva, arresto da tre mesi a un anno o ammenda da lire venti milioni a quattro volte il valore degli animali, piante, loro parti o prodotti derivati oggetto della violazione. Se trattasi di reato commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di quattro mesi ad un massimo di dodici mesi.

2. L'importazione di oggetti ad uso personale o domestico relativi a specie indicate nel comma 1, effettuata senza la presentazione della documentazione CITES, ove prevista, è punita con la sanzione amministrativa da lire due milioni a lire dodici milioni.

Articolo 6 (comma 4) della Legge 150/92

TESTO

1. Fatto salvo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, è vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica.

2. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro della sanità e con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, stabilisce con proprio decreto i criteri da applicare nell'individuazione delle specie di cui al comma 1 e predispone di conseguenza l'elenco di tali



Riferimenti giuridici Allegato 1 MRA

esemplari, prevedendo altresì opportune forme di diffusione dello stesso anche con l'ausilio di associazioni aventi il fine della protezione della specie.

3. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell'art. 5, coloro che alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 2 detengono esemplari vivi di mammiferi o rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi o rettili provenienti da riproduzioni in cattività compresi nell'elenco stesso, sono tenuti a farne denuncia alla Prefettura territorialmente competente entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2. Il prefetto, d'intesa con le autorità sanitarie competenti, può autorizzare la detenzione dei suddetti esemplari previa verifica della idoneità delle relative strutture di custodia, in funzione della corretta sopravvivenza degli stessi, della salute e dell'incolumità pubblica.

4. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire quindici milioni a lire duecento milioni.

5. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 3 è punito con la sanzione amministrativa da lire dieci milioni a lire sessanta milioni.

6. Le disposizioni di cui ai commi 1, 3, 4 e 5 non si applicano nei confronti dei giardini zoologici, aree protette, parchi nazionali, acquari, delfinari, circhi, mostre faunistiche permanenti o viaggianti, dichiarati idonei dalla commissione scientifica di cui all'art. 4, comma 2, sulla base di criteri generali fissati previamente dalla commissione stessa. Le istituzioni scientifiche e di ricerca iscritte nel registro istituito dall'art. 5-bis, comma 8, non sono sottoposte alla previa verifica di idoneità da parte della commissione.

Articolo 3 bis comma 1 - della L. n. 150/1992



Riferimenti giuridici Allegato 1 MRA

TESTO

. 1. *Alle fattispecie previste dall'art. 16, par. 1, lettere a), c), d), e), ed l) del Reg. (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9.12.96, e successive attuazioni e modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale.*

2. *In caso di violazione delle norme del decreto del Presidente della Repubblica 23.1.1973, n.43, le stesse concorrono con quelle di cui agli artt. 1, 2 e del presente articolo.*

Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive- Art. 3, comma 6, del L. n. 549/1993:

TESTO

1. *La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al citato regolamento(CEE) n. 594/91 , come modificato ed integrato dal citato regolamento (CEE) n. 3952/92.*

2. *A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal citato regolamento (CEE) n. 594/91 come modificato ed integrato dal citato regolamento (CEE) n. 3952/92.*

3. *Con decreto del Ministro dell'ambiente, emanato di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, è stabilita la data fino alla quale è comunque consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, recuperate e riportate a titolo, per la manutenzione di*



Riferimenti giuridici Allegato 1 MRA

apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alla tabella B allegata alla presente legge cessano il 31 dicembre 1999. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'ambiente, emanato di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, sono individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla citata tabella B relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma.

5. Fino alla data stabilita con decreto del Ministro dell'ambiente, emanato di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, è comunque consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella B allegata alla presente legge, recuperate e riportate a titolo, per la manutenzione di apparecchi e di impianti.

6. Le imprese che intendono cessare la produzione e la utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B allegata alla presente legge almeno due anni prima della scadenza del termine del 31 dicembre 1999 di cui al comma 4, possono concludere appositi accordi di programma con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministero dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'articolo 10.

7. Chiunque violi le disposizioni di cui al presente articolo, fatto salvo quanto previsto al comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate a fini produttivi, importate o commercializzate, e, nei casi più gravi, con la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.

Inquinamento colposo e doloso -Articoli 8, commi 1 e 2, 9, commi 1 e 2, del D.Lgs n. 202/2007-- Inquinamento colposo e doloso



Riferimenti giuridici Allegato 1 MRA

Art. 8. Inquinamento doloso

TESTO

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000.

2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000.

3. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.

Art.9. Inquinamento colposo

TESTO

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.



Riferimenti giuridici Allegato 1 MRA

3. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.

Con la legge 68/2015 sono stati introdotti i seguenti altri reati ambientali :

-INQUINAMENTO AMBIENTALE (art. 452-bis codice penale; art. 25-undecies c.1 lett.a) D.Lgs.231/01): *TESTO :Commette tale reato (delitto) chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:*

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;*
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.*

Il reato prevede un'aggravante per la persona fisica nel caso in cui l'inquinamento sia prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette.

In caso di responsabilità amministrativa della persona giuridica, la sanzione pecuniaria per l'azienda va da 250 a 600 quote.

E' prevista espressamente l'applicazione delle sanzioni interdittive elencate nell'art. 9 del D.Lgs.231/01 per l'azienda, per un periodo non superiore ad un anno.

- *DISASTRO AMBIENTALE (art. 452-quater del codice penale; art. 25-undecies c.1 lett.b) D.Lgs.231/01): TESTO : Commette tale reato (delitto) chiunque, fuori dai casi previsti dall'articolo 434 c.p., abusivamente cagiona un disastro ambientale.*

Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;*
- 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;*



Riferimenti giuridici Allegato 1 MRA

3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

La sanzione pecuniaria per l'azienda va da 400 a 800 quote.

E' prevista espressamente l'applicazione delle sanzioni interdittive elencate nell'art. 9 del D.Lgs.231/01 per l'azienda.

- Delitti colposi contro l'ambiente (art.452-quinquies del codice penale; art. 25-undecies c.1 lett.c) D.Lgs.231/01)*

La fattispecie dei delitti colposi contro l'ambiente, che sono reati-presupposto (al pari dei precedenti) per la responsabilità amministrativa dell'ente, prevede che se taluno dei fatti di cui ai reati di "inquinamento ambientale" e "disastro ambientale" (rispettivamente artt.452-bis e 452-quater c.p.) è commesso per colpa, le pene per le persone fisiche sono diminuite.

Se dalla commissione dei fatti indicati sopra deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale, le pene sono ulteriormente diminuite.

In caso di responsabilità amministrativa dell'Ente, la sanzione pecuniaria per l'azienda va da 200 a 500 quote.

- Delitti associativi aggravati (art.452-octies del codice penale; art. 25-undecies c.1 lett.d) D.Lgs.231/01) La sanzione pecuniaria per l'azienda va da 300 a 1000 quote.*

- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art.452-sexies del codice penale; art.25-undecies c.1 lett.e) D.Lgs.231/01):Il reato punisce chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività. La norma prevede alcune fattispecie aggravate.*

La sanzione pecuniaria per l'azienda va da 250 a 600 quote.



Riferimenti giuridici Allegato 1 MRA



Riferimenti giuridici Allegato 1 MRA

Reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (articolo 25 duodicies)

TESTO: "Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di Soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato richiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato". Le condizioni di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'art. 603-bis del codice penale sono, oltre a quelle sopra riportate alle lettere a) e b), "l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori intermediati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro". In sintesi, l'ente che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è soggetto ad una sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, per un massimo di 150.000€, se i lavoratori occupati sono (circostanza alternative tra di loro): in numero superiore a tre; - minori in età non lavorativa; - esposti a situazioni di grave pericolo, con riferimento alle prestazioni da svolgere ed alle condizioni di lavoro.

1-bis. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

1-ter. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote.

1-quater. Nei casi di condanna per i delitti di cui ai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.

I commi richiamati dell'art. 12 del D.lgs. 286/1998 – Testo Unico sull'immigrazione clandestina prevedono:



Riferimenti giuridici Allegato 1 MRA

Art. 12 Disposizioni contro le immigrazioni clandestine

....

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:

- a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;*
- b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;*
- c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;*
- d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;*
- e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti.*

3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.

3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:

- a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;*
- b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto.*



Riferimenti giuridici Allegato 1 MRA

.....

5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

Reati di razzismo e xenofobia (articolo 25 terdecies) abrogato dal Dlgs. 21/2018 e ora disciplinato dall'art. 604 bis c. p. – Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa.

TESTO

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito:

1. a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;
2. b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni.

Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale



Riferimenti giuridici Allegato 1 MRA



Riferimenti giuridici Allegato 1 MRA

Conclusioni

Per dare una disamina completa dei reati previsti dalla normativa 231/01, nel presente documento sono stati individuati e analizzati tutti i reati presupposto attualmente ricompresi nel DLgs. 231/01, ma i reati che, alla luce della attuale situazione organizzativa - societaria riscontrata nel Porto Turistico di Capri Spa, presentano una reale possibilità di rischio ex DLgs. 231/01 per la società, sono quelli individuati nella parte speciale del Modello di Gestione e Controllo ed in particolare nell'Allegato 3 "*Mappatura dei rischi*" al quale si rinvia per gli specifici dettagli.